



Protezione Turismo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

contratto di assicurazione
multigaranzia per alberghi
e unità ricettive
Mod. 2005 - Ed. Maggio 2026

Le presenti condizioni di assicurazione sono aggiornate alla data di Maggio 2026

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A della C.C.I.A.A di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione **Contattaci**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉ Indirizzo PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Indice

Premessa	pag. 4
Glossario	pag. 5
<i>Definizioni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Definizioni specifiche: Garanzia Tutela Legale</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Definizioni specifiche: Garanzia Assistenza</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Definizioni specifiche: Garanzia Assistenza Clienti - Copertura "Travel"</i>	<i>pag. 15</i>
Norme comuni che regolano il contratto in generale	pag. 16
<i>Norme che regolano il contratto in generale</i>	<i>pag. 16</i>
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Altre assicurazioni	
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 5 - Aggravamento del rischio	
Art. 6 - Diminuzione del rischio	
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	
Art. 9 - Oneri fiscali	
Art. 10 - Foro competente	
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 12 - Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	
Art. 13 - Ispezioni alle cose assicurate	
<i>Clause Opzionali relative al contratto in generale</i>	<i>pag. 18</i>
IF15 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO; STR1 - DEROGA AL TACITO RINNOVO; 603 - REDDITO AGRICOLO - Imposta sulle assicurazioni; 604 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO - Imposta sulle assicurazioni	
Sezione A - Incendio	pag. 19
<i>Norme che regolano la Sezione A - Incendio</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione A - Incendio	
Art. 1.1 - Universalità	
Art. 1.2 - Reversabilità - Compensazione tra partite assicurate	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 1.3 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio	
Art. 1.4 - Contenuto all'aperto	
Art. 1.5 - Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	
<i>Oneri e spese - Garanzia Base Incendio</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 1.6 - Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento	
Art. 1.7 - Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	
Art. 1.8 - Onorari di riprogettazione del Fabbricato	
Art. 1.9 - Onorari dei periti - Operazioni peritali	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali</i>	<i>pag. 22</i>
RISCHIO LOCATIVO (A1); FENOMENI ELETTRICI (A3); INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE e SGOMBERO (A4); RICORSO TERZI (A5); LASTRE e INSEGNE (A6); PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7); MANCATO FREDDO (A8); ATTI DOLOSI (A9); EVENTI NATURALI (A10); DANNI DA ACQUA (A11); ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12); INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13); TERREMOTO (A14); ESTENSIONI INCENDIO (A15); Clausole: DEP1, CA2, 605, 606, G46, TE99, PP10, FA01, LEA01; GUASTI MACCHINE (A16); MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17); VEICOLI DEI CLIENTI (A18)	
<i>Altre Clausole Opzionali</i>	<i>pag. 33</i>
ESTENSIONI INCENDIO (A15): Clausole: 990, 991, 992 e 993	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	<i>pag. 33</i>
Art. 1.10 - Cose non assicurate - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Fabbricati in leasing	
Art. 1.11 - Esclusioni	
Art. 1.12 - Ulteriori esclusioni specifiche delle Garanzie Opzionali Incendio	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	<i>pag. 41</i>
Art. 1.13 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Delimitazioni del rischio	
Art. 1.14 - Attività a carattere stagionale	
Art. 1.15 - Buona fede	
Art. 1.16 - Modifiche e variazioni Fabbricato e Attrezzature	
Art. 1.17 - Rinuncia alla rivalsa	
Art. 1.18 - Criteri e limiti di indennizzo	
<i>Tabella Limiti Sezione A - Incendio</i>	<i>pag. 44</i>
Sezione B - Furto e Rapina	pag. 48
<i>Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina</i>	<i>pag. 48</i>
Art. 2.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione B - Furto e Rapina	
Art. 2.1 - Attività a carattere stagionale	
Art. 2.2 - Contenuto presso terzi	
Art. 2.3 - Contenuto presso fiere e mostre	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	<i>pag. 49</i>
Art. 2.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina	
<i>Oneri e spese - Garanzia Base Furto e Rapina</i>	<i>pag. 50</i>
Art. 2.5 - Spese peritali, duplicazione documenti, migliori mezzi di chiusura, altre spese	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali</i>	<i>pag. 51</i>
COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2); FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3); FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4); ESTENSIONI FURTO (B5): DEP2, 433, PR30, PR60, CA3, C828.	
<i>Altre Clausole Opzionali</i>	<i>pag. 55</i>
ESTENSIONI FURTO (B5): 434B; 488C.	

Indice

Sezione B - Furto e Rapina (continua)

<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 56
Art. 2.6 - Cose escluse dall'assicurazione	
Art. 2.7 - Esclusioni	
Art. 2.8 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	pag. 58
Art. 2.9 - Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali	
Art. 2.10 - Criteri e limiti di indennizzo - Partita Contenuto	
<i>Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina</i>	pag. 60

Sezione C - Responsabilità Civile

Norme che regolano la Sezione C - Responsabilità Civile

Art. 3.0 - Come mi posso assicurare - Massimale R.C.T./R.CO. pag. 63

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C.T. pag. 63

Art. 3.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell'attività	
Art. 3.2 - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio	
Art. 3.3 - Committenza auto	
Art. 3.4 - R.C. personale degli addetti - R.C. dall'uso di armi per legittima difesa	
Art. 3.5 - R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura	
Art. 3.6 - Danni da operazioni di carico e scarico	
Art. 3.7 - Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti	
Art. 3.8 - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata	
Art. 3.9 - Danni da interruzione o sospensione di attività	
Art. 3.10 - Danni da inquinamento accidentale	
Art. 3.11 - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione	
Art. 3.12 - Attività di intrattenimento e arte varia	
Art. 3.13 - Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo	
Art. 3.14 - Organizzazione di gite ed escursioni	
Art. 3.15 - Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati	
Art. 3.16 - Errato trattamento dati personali (Legge sulla "Privacy")	

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali R.C. pag. 69

GARANZIA R.C.O. - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO;
R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato pag. 71

R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3)
Art. 3.17 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali Estensioni Responsabilità Civile pag. 72

ESTENSIONI R.C. (C4): A23 - R.C. Malattie Professionali (Garanzia in regime "Claims Made"); A230 - Estensione attività progressa; A231 - Estensione progressa illimitata; C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione; C6 - Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA; E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA; E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari; E7 - Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali; E8 - Estensione infortuni subiti da personale non dipendente; E9 - Estensione passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri; E10 - Estensione Discoteca; E11 - Estensione veicoli dei Clienti; E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car".

Che cosa non è assicurato

Art. 3.18 - Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerati terzi	pag. 80
Art. 3.19 - Esclusioni R.C.T.	
Art. 3.20 - Esclusioni specifiche - Garanzia Base R.C.T. dell'attività	
Art. 3.21 - Esclusioni R.CO.	
Art. 3.22 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C.	

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Norme comuni R.C.T./R.C.O. pag. 89

Art. 3.23 - Franchigia Frontale R.C.T. per danni a cose	
Art. 3.24 - Attività a carattere stagionale	
Art. 3.25 - Estensione territoriale R.C.T./R.C.O.	
Art. 3.26 - R.C.T. - Estensione al novero dei terzi	
Art. 3.27 - Tolleranza numero camere/appartamenti - Eventuale riduzione dell'indennizzo	
Art. 3.28 - Tolleranza altro parametro di tariffazione - Eventuale riduzione dell'indennizzo	

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Clausola Opzionale Regolazione del premio. pag. 91

RP - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile

Sezione D - Fermo Attività

Norme che regolano la Sezione D - Fermo attività - Garanzia Diaria da interruzione di attività

Art. 4.0 - Premessa - Diaria assicurabile - Periodo massimo di indennizzo

Contro quali danni posso assicurarmi - Diaria da interruzione di attività - Garanzia Base

Art. 4.1 - Casi assicurati - Diaria da interruzione di attività

Che cosa non è assicurato Garanzia - Diaria da interruzione di attività

Art. 4.2- Esclusioni - Diaria da interruzione attività	pag. 97
Art. 4.3- Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Diaria da interruzione di attività	

Come e con quali condizione operative mi assicuro

Art. 4.4 - Determinazione della percentuale di Diaria riconosciuta	pag. 98
Art. 4.5 - Determinazione dell'indennizzo spettante	

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Cyber Risk ripristino sito e sistema informatico di prenotazioni

Art. 5.0 - Condizioni preliminari - Possibile riduzione dell'indennizzo	pag. 99
Art. 5.1 - Eventi assicurati dall'assicurazione Cyber Risk	

Che cosa non è assicurato Garanzia Cyber Risk

Art. 5.2 - Esclusioni Cyber Risk	pag. 100
----------------------------------	----------

Tabella Limiti Sezione D - Fermo attività

Indice

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza	pag.103
<i>Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Tutela Legale</i>	<i>pag.103</i>
Art. 6.0 - Gestione del contratto	
Art. 6.1 - Come mi posso assicurare	
<i>Cosa posso assicurare - Tutela Legale</i>	<i>pag.103</i>
Art. 6.2 - Soggetti Assicurati - Oneri assicurati	
Art. 6.3 - Casi assicurati	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Estensione Pacchetto Sicurezza</i>	<i>pag.105</i>
ESTENSIONE PACCHETTO SICUREZZA	
<i>Che cosa non è assicurato - Garanzia Base Tutela Legale ed Estensione Pacchetto Sicurezza</i>	<i>pag.105</i>
Art. 6.4 - Esclusioni	
<i>Come e con quali condizione operative mi assicuro - Garanzia Base Tutela Legale ed Estensione Pacchetto Sicurezza</i>	<i>pag.106</i>
Art. 6.5 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	
Art. 6.6 - Limiti territoriali	
Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro	
<i>Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Assistenza</i>	<i>pag.107</i>
Art. 7.0 - Gestione del contratto	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza Attività</i>	<i>pag.107</i>
Art. 7.1 - Assistenza attività - Prestazioni di assistenza	
<i>Che cosa non è assicurato - Assistenza</i>	<i>pag.110</i>
Art. 7.2 - Esclusioni - Limiti di responsabilità	
<i>Come e con quali condizione operative mi assicuro - Garanzia Assistenza</i>	<i>pag.111</i>
Art. 7.3 - Operatività	
Art. 7.4 - Estensione territoriale	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Estensione Assistenza Clienti - Copertura "Travel"</i>	<i>pag.112</i>
Art. 7.5 - Copertura "Travel" - Territorialità	
Art. 7.6 - Operatività ed eventi assicurati - Copertura "Travel"	
<i>Che cosa non è assicurato - Copertura "Travel"</i>	<i>pag.115</i>
Art. 7.7 - Esclusioni e limitazioni dell'assicurazione Copertura "Travel"	
<i>Tabella Limiti Sezione E - Tutela Legale e Assistenza</i>	<i>pag.116</i>
Norme che regolano il sinistro	pag.118
<i>Premessa</i>	<i>pag.118</i>
Art. 8.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo	
<i>Norme che regolano il sinistro - Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina</i>	<i>pag.118</i>
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro	
Art. 8.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)	
Art. 8.3 - Mandato dei periti - Operazioni peritali	
Art. 8.4 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 8.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno	
<i>Norme specifiche per la Sezione A - Incendio</i>	<i>pag.123</i>
Art. 8.6 - Assicurazione parziale	
Art. 8.7 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza	
Art. 8.8 - Esistenza di procedure concorsuali - Fabbricati o locali separati inattivi	
Art. 8.9 - Anticipo indennizzo	
Art. 8.10 - Indennizzo a Primo rischio Assoluto per sinistri fino a 5.000,00 euro	
<i>Norme specifiche per la Sezione B - Furto e Rapina</i>	<i>pag.124</i>
Art. 8.11 - Recupero dei beni rubati	
Art. 8.12 - Anticipo indennizzo	
<i>Norme comuni alle Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina</i>	<i>pag.124</i>
Art. 8.13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di fenomeni elettrici, furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di macchinario e loro reintegro	
Art. 8.14 - Limite massimo dell'indennizzo	
Art. 8.15 - Pagamento dell'indennizzo	
Art. 8.16 - Indennizzo separato	
Art. 8.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	
<i>Norme che regolano il sinistro Sezione C - Responsabilità Civile</i>	<i>pag.126</i>
Art. 8.18 - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.	
Art. 8.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	
<i>Norme che regolano il sinistro Sezione D - Fermo attività - Garanzia Diaria da interruzione di attività</i>	<i>pag.127</i>
Art. 8.20 - Denuncia di sinistro Diaria da interruzione di attività	
Art. 8.21 - Disaccordo sull'operatività della garanzia Diaria da interruzione di attività (arbitrato irrituale)	
Art. 8.22 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 8.23 - Pagamento dell'indennizzo	
<i>Norme che regolano il sinistro Sezione D - Fermo attività - Garanzia Cyber Risk</i>	<i>pag.128</i>
Art. 8.24 - Obblighi in caso di sinistro Cyber Risk	
Art. 8.25 - Esagerazione dolosa del danno	
<i>Norme specifiche per la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Tutela Legale</i>	<i>pag.129</i>
Art. 8.26 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale	
Art. 8.27 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	
Art. 8.28 - Gestione del sinistro	
Art. 8.29 - Recupero di somme	
<i>Norme specifiche per la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Assistenza</i>	<i>pag.131</i>
Art. 8.30 - Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza	
Articoli di Legge	pag.133
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.136
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA	pag. 143

Condizioni di Assicurazione

Premessa

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Protezione Turismo** - Mod. 2004, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o i massimali indicati sulla polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti nella Scheda di polizza Mod. 2004;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e/o corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate con sfondo retino.

Avviso Eventi atmosferici e catastrofici - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di **avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofici**, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

- non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;
- non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene, nonché, il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate:**

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempienza contrattuale;
- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Addetti:** i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'esercizio ricettivo assicurato, nonché i prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato - nel rispetto delle norme di legge - nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- Apparecchi elettronici:** macchine o apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: personal computer fissi o portatili, stampanti anche multifunzione, scanner, fotocopiatrici, router o impianti wi-fi e/o unità periferiche di ricezione e trasmissione dati con i relativi conduttori di collegamento, centralini e relativi apparecchi telefonici fissi anche fax, registratori di cassa, terminali P.O.S., sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme, di videosorveglianza, apparecchiature elettroniche in genere, il tutto a servizio dell'attività ricettiva assicurata.
Si intendono compresi televisori e apparecchi elettronici di proprietà dell'esercizio ricettivo/alberghiero assicurato, posti nelle singole camere/appartamenti o nei locali comuni (sale TV o di proiezione) nonché apparecchi audiovisivi ed attrezzatura al servizio di sale riunioni o meeting.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Attacco informatico:** intende qualsiasi attacco elettronico doloso o non autorizzato, incluso, ma non limitato, uso fraudolento delle firme digitali, attacchi di forza bruta, phishing, negazione di servizi, che sono iniziati da terzi o da Dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.
- Atti di terrorismo:** atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo, ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
- Attività ricettiva/alberghiera esercitata:** l'attività alberghiera o ricettiva esercitata, indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 nella casella "Tipologia di attività ricettiva / alberghiera esercitata" oggetto dell'assicurazione.
Sono considerate strutture ricettive/alberghiere assicurabili le seguenti attività, suddivise per macro categorie. Tutte le descrizioni sono alternative tra loro:
- Albergo (1420; 1421; 1422; 1423; 1424):** attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, avente i requisiti minimi di legge previsti per gli alberghi (art. 8, comma 2, Titolo III, Capo I del D.Lgs. 79/2011 ed eventuali e successive modificazioni o integrazioni). Gli alberghi hanno un sistema di classificazione a 5 stelle (da 1 a 5).
- Motel (1425):** è un albergo particolarmente attrezzato per la sosta e l'assistenza delle autovetture (o delle imbarcazioni), che prevede almeno un posto macchina per ogni stanza; di norma posti in periferia o fuori da centri abitati lungo arterie stradali importanti. La maggior parte dei motel sono caratterizzati da un edificio centrale e da camere o alloggi poste in stabili, solitamente ad un solo piano, con entrate esterne alle camere, mentre gli alberghi tendono ad avere ingressi interni, per aumentare la sicurezza dei clienti.
- Pensioni (1426; 1427):** attività ricettiva aperta al pubblico con conduzione di tipo familiare, simili agli alberghi, ma con alloggi generalmente più economici ed un'offerta di

Condizioni di Assicurazione

Glossario

servizi interni più ridotta rispetto ad un albergo. Le pensioni infine, hanno un sistema di classificazione differente dagli alberghi (fino a 3 stelle, anziché le 5 degli alberghi); altra caratteristica distintiva rispetto agli alberghi può essere l'assenza di una sala comune.

Case per ferie (1428): attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi e gestita, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Casa religiosa di ospitalità (1429): attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi di fedeli, gestita al di fuori di normali canali commerciali, da associazioni o enti religiosi operanti, principalmente senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose.

Residenza Turistico Alberghiera/Residence (1430; 1431; 1432): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Sono classificati "Residenza Turistico Alberghiera/Residence" solo quelli che prevedono offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV, ecc.), altrimenti rientrano nella definizione di case vacanze e residence senza servizi centralizzati. Le leggi regionali classificano le residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle.

Case vacanza e Residence senza servizi centralizzati (1433): sono fabbricati costituiti da unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV comune, ecc.). Sono escluse le normali abitazioni arredate affittate da privati a turisti, anche se locate con il tramite di un'agenzia immobiliare.

Locanda - Ristorante con camere (1434): attività ricettiva dove un ristoratore, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale di ristorante, effettua anche l'attività di affittacamere o di servizio di alloggio.

Agriturismo/Alloggio agriturismo (1435): azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.

L'assicurazione è prestata per l'attività agrituristica svolta dal Contraente intendendosi per tale esclusivamente l'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso. Sono esclusi dalle garanzie prestate in polizza beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, e i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.

Bed & Breakfast (1436): struttura ricettiva composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) ubicata in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e prima colazione ed eventualmente altri servizi complementari. I Bed & Breakfast sono regolati da leggi regionali, si tratta di attività a conduzione familiare, condotte cioè da privati all'interno della propria abitazione dimora abituale o comunque nello stesso stabile.

Affittacamere - Guest House (1437): struttura ricettiva che prevede alloggio a conduzione familiare, composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) condotta da privati di norma all'interno della propria abitazione o nello stesso stabile. Gli affittacamere sono regolati principalmente da leggi regionali che spesso vanno ad integrare e disciplinare la legge sulla disciplina degli affittacamere (Legge 16/06/1939, n. 1111).

Residenza d'epoca (1440): attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi che si caratterizza per essere ubicata in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, spesso dotato di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idoneo ad un'accoglienza altamente qualificata.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Apartment Hotel (1441): attività ricettiva (con classificazione con 5, 4, 3 o 2 stelle) caratterizzata da unità abitative composte da camere suite e/o da appartamenti di uno o più locali, dotati di norma di angolo cottura e TV, spesso caratterizzati da mobili e arredi di qualità.

Hotel terme e beauty Spa (1442): attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, che oltre a fornire alloggio prevede trattamenti termali, trattamenti dietetici, di bellezza, massaggi e cure del corpo e simili, dotata pertanto di particolari strutture di tipo specialistico proprie per tali attività.

Villaggio turistico (1450): attività turistica aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, ove solitamente è presente un servizio di animazione nel periodo di alta stagione. Il villaggio turistico è caratterizzato da un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali: reception, self service o ristorante, sala TV, ecc.) e da unità abitative o alloggi, solitamente poste in unità separate ad un solo piano, facenti parte di uno stesso complesso ricettivo e inserito in aree attrezzate delimitate. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di strutture ricreative, culturali e sportive.

Hotel villaggio (1451): attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, che fornisce alloggio ai clienti in camere e/o suite ubicate in uno o più stabili con servizi centralizzati (quali: reception, ristorante, sala TV, ecc.). Solitamente sono presenti strutture ricreative e sportive per la clientela, talvolta anche con servizio di animazione nel periodo di alta stagione.

Colonia marina o montana (1452): attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di gruppi di persone (solitamente bambini o minori e relativi accompagnatori), gestita al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei familiari di propri dipendenti.

Campeggio senza bungalow o case mobili (1500): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune.

Campeggio con bungalow o case mobili anche in legno (1501): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow comunque costruiti e/o case mobili anche in legno per l'alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.

Campeggio con bungalow in muratura (1502): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow in muratura per l'alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.

Rifugio - Albergo chalet (1503): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, idonea ad offrire ospitalità in zone montane in quota o comunque fuori dai grandi centri urbani, che fornisce alloggio in camere o camerate, anche con servizio di ristorazione.

Non rientrano in questa definizione i bivacchi e i ricoveri alpini o montani intesi quali modeste costruzioni senza gestore, sempre incustodite, adibite a ricovero di emergenza di alpinisti.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Ostello (1504): struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno e il pernottamento dei giovani dove le camere vengono condivise. Il servizio acquistato dal cliente quindi è il posto letto e non la camera.

Stabilimento balneare (1505): struttura turistica posta nei pressi di un litorale o di una spiaggia (marina o lacustre), di difficile rimozione, costituito da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate (es. cabine, verande, locali bar e tavola calda o fredda, servizi igienici, ecc.), che fornisce accoglienza e servizi per i bagnanti. Può essere presente anche servizio di cucina o ristorante riservato ai soli bagnanti e/o aperto al pubblico.

Attività stagionale: L'esercizio si intende stagionale quando resta aperto per meno di 270 giorni all'anno.

AXA/Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Cliente ospite: la persona o il gruppo di persone che occupano una sola camera o un solo appartamento della struttura ricettiva, soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge.

Cliente frequentatore: la persona che usufruisce e/o frequenta uno o più servizi (ristorante, piscina, ecc.) della struttura ricettiva assicurata, senza soggiornare presso la stessa e pertanto non soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge (es. cliente solo ristorante senza pernottamento).

Contenuto: È l'insieme dei seguenti beni:

- a) **attrezzatura:** mobilio, arredamento ed attrezzatura in genere e quant'altro inerente l'attività turistica esercitata, inclusi gli enti particolari e comprese le migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al fabbricato dal locatario; salvo quanto indicato ai punti successivi e fermo quanto espressamente escluso;
- b) **scorte e prodotti:** provviste e derrate alimentari in genere, vini e liquori, prodotti commercializzati dal Contraente / Assicurato, compresi quelli di produzione propria;
- c) **apparecchi elettronici;**
- d) **oggetti pregiati:** quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- e) **valori** relativi all'attività ricettivo/alberghiero assicurata, escluso i valori riposti nelle abitazioni ed i valori portati dai clienti, consegnati e non all'esercente della struttura ricettiva;
- f) **effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti:** escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- g) **arredamento nelle dipendenze:** quali provviste dell'esercizio e quant'altro di inerente o in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, biciclette ed esclusi: ciclomotori, natanti a motore, natanti non a motore di lunghezza superiore a 6 metri, apparecchi elettronici, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Sono sempre esclusi dal Contenuto:

- veicoli a motore in genere, compresi ciclomotori e rimorchi, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche (salvo quanto rientra nella voce attrezzatura per carrelli elevatori, macchine non targate per movimentazione merci, per servizi di giardinaggio, sgombero neve e simili);
- roulotte, bungalow, case in legno e case mobili (salvo quanto assicurabile con la partita A20 - "CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva");
- natanti a motore e/o motori marini fuoribordo;
- contenuto domestico dell'albergatore e dei suoi familiari, animali vivi in genere;
- cose portate dai clienti ospiti, clienti frequentatori e terzi in genere, cose consegnate o non consegnate all'esercente della struttura ricettiva, delle quali l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis C.C.

Per l'attività di Agriturismo/Alloggio agriturismo (attività 1435), l'assicurazione è prestata esclusivamente per l'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Sono esclusi i beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola, pertanto dalla partita contenuto sono esclusi:

- l'arredamento e le masserizie, poste in depositi, rimesse o altri fabbricati dell'azienda agrituristica non destinati ad abitazione o alloggio dei clienti;
- l'attrezzatura agricola in genere (quali a titolo esemplificativo: pompe di sollevamento acqua, impianti di irrigazione, ecc.);
- le macchine agricole, carri, selleria e finimenti, attrezzatura di stalla e per la mungitura, apparecchi per la refrigerazione del latte, impianti di vinificazione e attrezzatura di imbottigliamento e simili;
- il bestiame, il foraggio e mangimi per animali.

Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Cose non consegnate dai clienti ospiti:	si intendono cose che si trovano nell'esercizio ricettivo /alberghiero assicurato durante il tempo nel quale il cliente ospite dispone dell'alloggio.
Cose portate dai clienti ospiti:	si intendono: <ul style="list-style-type: none">- cose assunte in custodia dall'albergatore o suoi addetti, fuori dell'esercizio alberghiero assicurato, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;- cose assunte in custodia dall'albergatore o suoi addetti, sia fuori o sia dentro l'esercizio alberghiero assicurato, durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
Cose consegnate dai clienti ospiti:	si intendono quelle: espressamente consegnate in custodia all'albergatore stesso o ai suoi addetti nell'esercizio ricettivo/alberghiero assicurato.
Dependance:	edificio minore, composto da uno o più fabbricati, separato dallo stabile principale dell'attività ricettiva/alberghiera assicurata, adibito ad alloggio della clientela, posto ad una distanza non superiore a mt. 500 dall'ubicazione principale, avente un indirizzo diverso.
Discoteca:	locale di pubblico spettacolo (in possesso della relativa licenza comunale di agibilità) nel quale l'attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all'attività di somministrazione cibi e bevande, principalmente destinato ad intrattenimenti danzanti e concerti, dove l'accesso al pubblico prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro (biglietto di ingresso o consumazione obbligatoria). Non si considera discoteca la sala ristorante destinata occasionalmente a serate danzanti o la sala da ballo riservata ai clienti ospiti o frequentatori dell'albergo/villaggio assicurato.
Effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti:	si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari. In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer e tablet.
Enti Particolari:	archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri, supporti dati e programmi in licenza d'uso.
Esercizio ricettivo/ struttura ricettiva:	l'albergo o l'esercizio ricettivo che svolge l'attività alberghiera o turistico ricettiva esercitata, indicata in polizza.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Fabbricato:	<p>Per Fabbricato si intende le intere costruzioni edili variamente elevate costituite da uno o più stabili anche separati tra loro adibiti all'attività ricettiva/alberghiera assicurata contenenti i beni dell'attività nell'ubicazione indicata in polizza, incluse le eventuali porzioni di civile abitazione ad uso dell'albergatore (titolare, socio o addetto) compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne, parchi e giardini.</p> <p>Si intendono compresi: impianti al servizio del fabbricato quali, a titolo esemplificativo: impianti elettrici, pannelli e impianti solari termici, impianti di illuminazione anche esterni, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme e di videosorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici.</p> <p>Sono compresi locali di servizio separati quali: depositi, magazzini, cantine e soffitte, autorimesse e box anche in corpi separati, purché situati nell'ubicazione indicata in polizza.</p> <p>In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.</p> <p>Non si considerano rientranti nella definizione di Fabbricato, i pannelli fotovoltaici al servizio del fabbricato assicurabili con la relativa partita A7 - "Pannelli fotovoltaici" (Garanzia Opzionale).</p> <p>Limitatamente alla Sezione A - Incendio, si precisa che sono sempre esclusi e non rientrano nella definizione di Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none">- palloni pressostatici, baracche in legno o plastica;- moli, pontili, piattaforme e strutture galleggianti, ponticelli e simili.
Fatto accidentale:	evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza.
Fatturato:	il volume di affari (fatturato con esclusione IVA); corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per i servizi resi a seguito dell'attività dichiarata assicurata.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
Franchigia:	<p>l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.</p> <p>Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti di indennizzo.</p>
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Furto con destrezza:	l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

- Infiammabili:**
- gas combustibili;
 - sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.
- Lastre:**
- lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda ricettiva assicurata comprese le insegne luminose purché installate nell'area dell'attività e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.
- Si intendono comprese anche le insegne luminose poste all'esterno dell'ubicazione purché installate in prossimità dell'attività ricettiva assicurata, comunque entro limite massimo di mt. 200 dalla stessa.
- Locali di servizio separati:**
- locali separati non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, autorimesse o box, servizi accessori all'attività ricettiva/alberghiera assicurata purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
- Macchinario:**
- ai fini dalla partita Guasti Macchine: si intendono macchine ed impianti al servizio dell'attività ricettiva assicurata, quali: pompe, impianti ed apparecchiature a servizio delle piscine; pompe ed impianti antincendio; centrali termiche; celle frigorifere e/o impianti di refrigerazione; forni ed impianti di aspirazione al servizio delle cucine.
- Relativamente a Hotel terme e beauty Spa (1442), sono compresi anche, macchinari pompe di sollevamento ed impianti al servizio dei locali termali o delle beauty Spa. facenti parte dell'esercizio assicurato. Restano comunque esclusi eventuali apparecchi e macchinari ad uso sanitario (es. Apparecchi per Tecarterapia, magnetoterapia, ecc.).
- Manutenzione ordinaria:**
- sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Manutenzione straordinaria:**
- sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
- Mezzi di custodia:**
- cassaforte a muro:** mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
- cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg.:** mezzo di custodia concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso, di peso non inferiore a 200 Kg.
- cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg:** mezzo di custodia concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. Tale cassaforte mobile deve essere saldamente ancorata al pavimento e/o ai muri con punti di fissaggio disposti sul retro e/o sul fondo atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di strappo e/o scasso ed avere un peso non inferiore a 100 Kg.
- armadio di sicurezza:** mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg. dotato di serrature di

Condizioni di Assicurazione

Glossario

sicurezza e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso;

cassaforte posta nelle camere o negli appartamenti: mezzo di custodia posta nelle camere o negli appartamenti o unità abitative dei clienti, dotato di serrature a combinazione e/o chiave costruito con caratteristiche strutturali e chiusura atti ad opporre una sufficiente resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso.

blocco di cassette di sicurezza: contenitori inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal cliente e l'altra dall'albergatore.

Pannelli fotovoltaici: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento.

Non si considerano rientranti nella definizione di pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, che rientrano nella definizione di Fabbricato.

Parti: il Contraente ed AXA.

Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.

Perdite patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

PFAS "PFAS" è definito dall'OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) come sostanze fluorurate che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato (senza alcun atomo di H/Cl/Br/I ad esso legato), cioè, fatte salve alcune eccezioni note, qualsiasi sostanza chimica con almeno un gruppo metilico perfluorurato (-CF₃) o un gruppo metilenico perfluorurato (-CF₂-) è un PFAS.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti, tirocinanti, borsisti e corsisti, compresi i prestatori di lavoro accessorio retribuiti attraverso "buoni lavoro voucher INPS"), di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

Preziosi: orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico. Si considerano preziosi anche gli orologi in acciaio o in metalli non preziosi aventi valore singolo superiore a 5.000 euro.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata (o capitale assicurato), senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Programmi in licenza d'uso: si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.

Rottura di Macchinario: danneggiamento della funzionalità di un macchinario o impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene, come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramento:	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per le garanzie R.C. quando precisato, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato (es. R.C. Malattie professionali). Relativamente alla garanzia Tutela Legale: l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore (<i>si veda anche le definizioni specifiche Tutela Legale</i>).
Sistema informatico:	si intendono hardware, software, firmware ed i loro componenti protetti da sistemi di sicurezza, collegati ad una rete interna od esterna od attraverso dispositivi periferici di stoccaggio dati.
Soci o titolari:	i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività ricettiva/alberghiera descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa). Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Supporti di dati:	materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo interrato:	la condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o non interamente protetta da strutture murarie.
Ubicazione:	l'indirizzo principale del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree dell'attività ricettiva/alberghiera di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, biglietti di lotterie, tessere parcheggio), esclusi i preziosi.
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati: <ul style="list-style-type: none">- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
Virus Informatico:	si intende qualsiasi codice informatico incluso ma non limitato a bombe logiche, ransomware, trojan horse o worm che sono stati introdotti da terze parti o Dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Tutela Legale

Solo ai sensi della **garanzia Tutela Legale**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Controversia:	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore:	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale:	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:	controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa:	per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:	per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale:	l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Assistenza

Solo ai sensi della **garanzia Assistenza**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato/Albergatore:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario o il gestore dell'albergo.
Allagamento:	eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Locali:	l'insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Limite:	la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla AXA in caso di sinistro.
Mezzi di chiusura:	robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.
Paese di origine:	ai termini della presente polizza si intende l'Italia;
Residenza:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Assistenza Clienti - copertura "Travel"

Solo ai sensi della **garanzia Assistenza Clienti - copertura "Travel"**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè i Clienti dell'esercizio ricettivo Contraente di polizza.
Day hospital:	la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero:	tutti i paesi del mondo, esclusa l'Italia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Infortunio:	il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura:	l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Malattia:	ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Medicinali:	sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Ricovero/degenza:	la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Spese per servizi turistici:	spese attinenti ad intrattenimenti come giri turistici, auto, moto e biciclette a noleggio, stabilimenti balneari, noleggio imbarcazioni ed articoli sportivi, attività sportive, cure termali, sky pass, ecc.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano il contratto in generale

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA (o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore") possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano il contratto in generale

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata l'impresa cui si riferisce il contratto di assicurazione, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).

In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.

AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l'insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano il contratto in generale

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

IF15| INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO

(Clausola operante se la polizza prevede l'Indicizzazione)

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base ad una percentuale fissa prestabilita secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare un'indicizzazione fissa pari ad una maggiorazione del 1,5% annuo, indipendentemente dall'andamento dell'inflazione reale o presunta (es. indice ISTAT del costo della vita o da altri parametri di misurazione);
- b) pertanto alla scadenza di ogni rata annua, le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variati in aumento del 1,5% annuo;
- c) le franchigie e i limiti di indennizzo previsti in polizza espressi in cifra fissa (es. franchigia di 1.000,00 euro) non saranno soggetti al suddetto adeguamento;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata tenendo conto della suddetta maggiorazione del 1,5% annuo.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente condizione complementare mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Si intende valida anche la comunicazione scritta del Contraente fatta direttamente in Agenzia di rinuncia all'indicizzazione per le annualità successive oppure la comunicazione inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad AXA.

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO

(Clausola operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

603| REDDITO AGRICOLO - Imposta sulle assicurazioni

(Clausola operante se la polizza prevede l'imposta agevolata)

L'esercizio di agriturismo assicurato, come disciplinato dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è atto a produrre reddito agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/9/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, e pertanto usufruisce delle agevolazione previste agli effetti delle Imposte Dirette.

604| FABBRICATI DI INTERESSE STORICO - Imposta sulle assicurazioni

(Clausola operante se la polizza prevede l'imposta esente)

La presente polizza è esente dall'imposta di assicurazione sul premio relativo alla partita Fabbricato, come previsto dall'art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982, in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. n. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Qualora siano state emesse due polizze facenti rischio comune tra loro: una per assicurare il Fabbricato di interesse storico con imposta esente ed una per il Contenuto incendio e/o per altre garanzie, si precisa che, quando prevista dal singolo contratto una franchigia per sinistro, questa si intende prestata per sinistro e pertanto da applicarsi una sola volta, anche se relativa a due distinte polizze stipulate con AXA.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Art. 1.0| Cosa posso assicurare con la Sezione A - Incendio

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite "Fabbricato" e/o "Contenuto") nell'ubicazione/i indicata/i in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Incendio; è possibile anche prestare altre Garanzie Opzionali: "Rischio Locativo" (partita alternativa al Fabbricato), "Fenomeni elettrici", "Integrazione spese di demolizione e sgombero", "Ricorso Terzi"; "Lastre e insegne", "Pannelli Fotovoltaici", "Mancato Freddo", "Atti dolosi", "Eventi naturali", "Danni da acqua", "Acqua piovana - Allagamenti", "Inondazione - Alluvione", "Terremoto", "Estensioni Incendio", "Guasti Macchine - Macchinario", "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività", "Veicoli dei clienti".

In casi particolari è possibile prevedere, con patto speciale, le seguenti partite "Stabilimenti balneari" e/o "Case in Legno e/o Bungalow della struttura ricettiva".

Art. 1.1| Universalità

La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività dichiarata in polizza, fatta eccezione per l'area.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza dell'esercizio ricettivo deve ritenersi tutto assicurato; qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, il bene o l'oggetto verrà attribuito al bene attrezzatura delle definizioni di Contenuto.

Art. 1.2| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le partite A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)" ed A2 - "Contenuto", a parziale deroga dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", se dalle stime fatte al momento del sinistro risultasse un'eccedenza di somma assicurata su una partita, tale eccedenza sarà riportata a beneficio della partita insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior premio in eccesso.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stessa ubicazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.3| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

- a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- b) **esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
- c) **caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- d) **urto di veicoli stradali**, non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o nell'ambito di strade interne al recinto o all'area della struttura ricettiva (nel caso di imbarcazioni urto di natanti, non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sui corsi d'acqua). In ogni caso resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili;
- f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati e collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

L'assicurazione comprende altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio" (compreso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti) i **danni materiali ai beni assicurati** - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - **causati da:**

- **sviluppo di fumi, gas, vapori; da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
- **da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
- **caduta di alberi o da distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;**

Art. 1.4| Contenuto all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio", ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie previste dal contratto, anche attrezzature poste all'aperto su piazzali e comunque entro l'area di pertinenza dell'attività.

Sono comprese attrezzature, scorte e prodotti, a bordo di veicoli - anche se di proprietà di terzi - in sosta nell'area dell'esercizio ricettivo in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico (salvo che tali cose siano già garantite da specifica polizza trasporti).

Art. 1.5| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre

L'attrezzatura e gli apparecchi elettronici si intendono inoltre in garanzia, presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o lavorazione (riparazione, manutenzione e assistenza), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie.

L'attrezzatura, gli apparecchi elettronici e i prodotti si intendono inoltre in garanzia presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Svizzera e nei paesi dell'Unione Europea, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione dell'attrezzatura o delle cose assicurate.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 10% della somma assicurata alla partita A2 - "Contenuto" con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro.

La garanzia non è operante per i danni causati da inondazione, alluvione e terremoto, anche se richiamate in polizza.

Oneri e spese - Garanzia Base Incendio

Art. 1.6| Spese di salvataggio, demolizione e sgombero, trasporto e ricollocamento

Sono compresi, fermo restando quanto previsto all'Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo", i seguenti oneri e spese purché a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - "Incendio" (compreso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti):

- A. i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o l'evento dannoso indennizzabile a termini di polizza (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.);

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- B. le spese necessariamente sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (comunque esclusi eventuali residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64). Sono inoltre comprese le **spese di rimozione, ri-collocamento e trasloco del contenuto illeso** assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite massimo di indennizzo di 100.000,00 euro per sinistro.

Art. 1.7| **Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione**

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)", fermo il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", a completamento di quanto indicato nell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o **oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i **maggiori costi di ricostruzione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.).

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 1.8| **Oneri di riprogettazione del Fabbricato**

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A (compreso quanto disciplinato dalle Garanzie Opzionali espressamente richiamate in polizza), fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- gli **onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione 5 al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 2% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno.

Art. 1.9| **Oneri dei periti - Operazioni peritali**

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - Incendio (compreso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti) e fermo quando previsto dall'Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" e/o dell'Art. 8.21 - "Disaccordo sull'operatività della garanzia Diaria da interruzione di attività (Arbitrato irrituale)" se prevista in polizza anche la garanzia D1 - "Diaria da interruzione di attività", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 6.000,00 euro. Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più locali e/o quanto in essi contenuto, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali

(Garanzie Opzionali operanti solo se espressamente richiamata in polizza)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro, i danni materiali direttamente cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

Ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (resta operante quanto previsto dall'Art. 8.7 - "Deroga alla proporzionale (Tolleranza)").

FENOMENI ELETTRICI (A3)

A parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera i) della presente Sezione A - "Incendio", AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, pertinenti la partita A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto", qualora dette partite siano assicurate.

Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenomeno elettrico stesso.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro").

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A3 - "Fenomeni elettrici".

Se acquistata la partita A7 - "Pannelli fotovoltaici", la presente garanzia opera, per ciascun sinistro, con lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza per la garanzia A3 - "Fenomeni elettrici", anche per i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli fotovoltaici assicurati.

La somma assicurata per la partita A3 - "Fenomeni elettrici" è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE e SGOMBERO (A4)

AXA ad integrazione dell'Art. 1.6 - "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento", punto B., rimborsa le spese sostenute per: demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica partita A4 nella scheda di polizza Mod. 2004.

Sempre nel limite della somma assicurata AXA rimborsa inoltre le spese sostenute per:

- **rimozione, ricollocamento e trasloco del contenuto illeso** assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali;
- **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del 15% della somma assicurata alla partita A4 con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro;
- trattare e trasportare a idonea discarica eventuali **residui radioattivi** (come disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni), entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita A4 con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

RICORSO TERZI (A5)

- a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio.
- b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 alla specifica partita A5 - "Ricorso Terzi".

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con l'Art. 3.2 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" o con garanzia C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato", la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dai citati articoli.

LASTRE e INSEGNE (A6)

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre o insegne, a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi, comprese quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, sino a concorrenza della somma assicurata alla partita A6 - "Lastre e insegne", per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro ed il limite di indennizzo per singola lastra/insegna/lucernario indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A6 - "Lastre e Insegne".

Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia A6 - "Lastre e insegne" e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - Incendio, AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla rottura di lastre (o insegne) secondo le norme specifiche per tale altro evento.

PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli fotovoltaici al servizio dei fabbricati assicurati da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona.
- b) **incendio, scoppio o esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi (anche se conseguenti ad atti dolosi di terzi);
- c) **fulmine**, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distacco di parti di fabbricato a seguito della sua azione.
- Il limite di indennizzo per l'azione diretta o indiretta del fulmine è pari a 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
- d) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) **urto di veicoli stradali**, che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o nell'ambito di strade interne il recinto o l'area della struttura ricettiva;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- f) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A7 - "Pannelli fotovoltaici".

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 per la partita A7 - "Pannelli fotovoltaici", per sinistro e per anno assicurativo.

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro la Società indennizza:

- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

Si intendono esplicitamente richiamata ed operanti tutte le esclusioni applicabili previste dall'Art. 1.11 - "Esclusioni".

I danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli fotovoltaici assicurati sono prestati, se operante, con i limiti e le norme della garanzia A3 - "Fenomeni elettrici".

MANCATO FREDDO - Alimenti in refrigerazione o temperatura controllata (A8)

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera j) i danni materiali e diretti agli alimenti in refrigerazione o temperatura controllata posti in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- 1) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonora, nonché per effetto della garanzia E16 - "Atti vandalici e dolosi" - se operante;
- 2) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- 3) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 6 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione A.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento degli alimenti tale da impedire l'utilizzo e/o lo smercio.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 per la partita A8 - "Mancato freddo", per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il relativo minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A8 - "Mancato Freddo".

ATTI DOLOSI (A9)

Comprende le garanzie: E16 - "Atti vandalici e dolosi" e E99 - "Atti di terrorismo"

E16 - Atti vandalici e dolosi

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera k), i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia "Atti vandalici e dolosi (E16)" prevista dalla partita A9 - "Atti dolosi". La presente garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera k), sono inoltre compresi i **guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti** dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo (senza applicazione di scoperto e/o minimo), per sinistro e per anno assicurativo, di 1.000,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione B - "Furto e Rapina", se operante, tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

E99- Atti di terrorismo

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera l) i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia "Atti di terrorismo (E99)" prevista dalla partita A9 - "Atti dolosi".

La presente garanzia Atti di terrorismo è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita tecnica colpita da sinistro, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.

EVENTI NATURALI (A10)

Comprende le garanzie: E13 - "Eventi Atmosferici", E27 - "Grandine" e E25 - "Sovraccarico neve"

E13 - Eventi Atmosferici

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera m), i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di:

- a) uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trascinate o abbattute, tromba d'aria, grandine;
- b) bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia "Eventi atmosferici (E13)" prevista dalla partita A10 - "Eventi naturali".

E27 - Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia E13 - "Eventi Atmosferici" ed a integrazione della stessa, AXA indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne;
- 2) lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- 3) pannelli solari (esclusi i pannelli fotovoltaici assicurabili con la partita A7);

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia "Grandine (E27)" prevista dalla partita A10 - "Eventi naturali".

La presente garanzia Grandine è prestata con un limite massimo di indennizzo di 50.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo; fermo il sottolimito di 5.000,00 euro per sinistro per i pannelli solari.

E25 - Sovraccarico neve

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento e/o di schiacciamento che si verificassero all'interno del fabbricato e/o alle cose assicurate poste sottotetto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale - indennizzabile a termini di polizza - del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia "Sovraccarico neve (E25)" prevista dalla partita A10 - "Eventi naturali".

La presente garanzia Sovraccarico neve è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto", colpita da sinistro.

DANNI DA ACQUA (A11)

Comprende le garanzie: E22 - "Acqua condotta"; E35 - "Occlusione delle condutture"; E37 - "Rigurgito o rotture di fognature"; E38 - "Gelo"; E23 - "Colaggio sprinkler (impianti automatici di estinzione)" e E21 - "Ricerca guasti".

E22 - Acqua condotta

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, compresi i tubi interrati, al servizio del fabbricato contenente le cose medesime.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - "Danni da acqua".

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia Acqua condotta è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla parità A2 - "Contenuto", con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 50.000,00 euro.

E35 - Occlusione condutture

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, escluso quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - "Danni da acqua".

La presente garanzia Occlusione condutture è prestata con un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

E37 - Rigurgito di fognature

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E22 - "Acqua condotta", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati da fuoriuscita di acqua, derivante da traboccamenti, rigurgiti e rotture di fognatura.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - "Danni da acqua".

La presente garanzia Rigurgito di fognature è prestata con un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

E38 - Gelo

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E22 - "Acqua condotta", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da gelo che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido a seguito di rottura delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - "Danni da acqua".

La garanzia Gelo è prestata con un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

E23 - Colaggio sprinkler (impianti automatici di estinzione)

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E22 - "Acqua condotta", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione (sprinkler), incluse relative alimentazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - "Danni da acqua".

La garanzia Colaggio sprinkler è prestata con un limite massimo di indennizzo di 15.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

E21 - Ricerca guasti

Ad integrazione di quanto previsto dalle garanzie: "Acqua condotta (E22)", "Occlusione condutture (E35)", "Rigurgito fognature (E37)", "Colaggio sprinkler (E23)" e a seguito di sinistro indennizzabile, AXA rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione:

- a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti, attrezzature o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca del guasto;

sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari all'1% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il minimo di 3.000,00 euro, e in ogni caso, con un massimo di 20.000,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - "Danni da acqua", che non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.

Sono comprese con un sottolimito di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro, le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

- 1) **tubi interrati** (anche se escluso il danno diretto);
- 2) danno indennizzabile in base a danni da **gelo** che comporti spargimento d'acqua od altro liquido (come previsto dalla garanzia E38 - "Gelo").

Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, anche le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas** e relativi raccordi pertinenti il fabbricato, qualora assicurata la partita A1 - "Fabbricato" e/o pertinenti il contenuto, se trattasi di opera addizionale di impiantistica apportata dal locatario, qualora assicurata la partita A2 - "Contenuto".

Questa estensione è prestata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro e sino a concorrenza di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)

Comprende le garanzie: E30 - "Acqua Piovana" e E14 - "Allagamenti"

E30 - Acqua Piovana

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E35 - "Occlusione condutture", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana fuoriuscita a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e rigurgito degli impianti idrici relativi al convogliamento e smaltimento della stessa ed altresì dal rigurgito delle acque di scarico verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati (diverso da rigurgito di fognature previsto dalla garanzia E37).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il relativo minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista per la garanzia Acqua piovana dalla partita A12 - "Acqua piovana - Allagamenti".

La presente garanzia Acqua piovana è prestata con un limite massimo di indennizzo di 15.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

E14 - Allagamenti

AXA, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera n), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o accumulo di acque di scarico delle fogne verificatosi all'esterno dei fabbricati assicurati.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il relativo minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista per la garanzia Allagamenti dalla partita A12 - "Acqua piovana - Allagamenti".

La garanzia Allagamenti è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo del 30% della somma assicurata alla singola partita colpita da sinistro.

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia Allagamenti è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita A2 - "Contenuto", con il sottolimito massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 100.000,00 euro.

INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)

AXA indennizza a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera p) della presente Sezione A, i danni materiali e diretti alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto") da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto:

Inondazione Alluvione - Formula con Franchigia

1) La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con una Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza Mod. 2004) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" comunque col minimo di 15.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Inondazione Alluvione - Formula con Scoperto

2) La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con uno Scoperto del 10% sul danno, con il minimo di 15.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza Mod. 2004) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Si precisa che il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate con le partite - se prestate - A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto", nonché dei danni indiretti conseguenti a "Inondazione - Alluvione" previsti dalla garanzia A18 - "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività" e dalla garanzia D1 - "Diaria da interruzione attività", se prestate in polizza.

TERREMOTO (A14)

AXA indennizza a parziale deroga dell'Art. 1.11 - Esclusioni, lettera o) della presente Sezione A, i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto", da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto:

Terremoto - Formula con franchigia

1) La garanzia Terremoto è prestata con una Franchigia Terremoto pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza Mod. 2004) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" comunque col minimo di 25.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Terremoto - Formula con Scoperto

2) La garanzia Terremoto è prestata con uno Scoperto del 10% sul danno, con il minimo di 25.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza Mod. 2004) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Si precisa che il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate con le partite - se prestate - A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto", nonché dei danni indiretti conseguenti a "Terremoto" previsti dalla garanzia A18 - "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività" e dalla garanzia D1 - "Diaria da interruzione attività", se prestate in polizza.

ESTENSIONI INCENDIO (A15)

(Garanzie Opzionali acquistabili anche singolarmente: si intendono operanti solamente le garanzie la cui sigla è richiamata sulla scheda di polizza alla partita A15 - ESTENSIONI INCENDIO)

DEP1 - Dependance

Si precisa che le somme assicurate alla partita A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)" e alla partita A2 - "Contenuto", se acquistate, sono comprensivi della Dependance (anche se costituita da più fabbricati), conforme alla classe di Fabbricato indicata in polizza, situata nell'indirizzo indicato sulla scheda di polizza ed avente caratteristiche conformi alla definizione prevista dal Glossario.

CA2 - Cose all'aperto (Tende per esterno - Arredamento e giochi all'aperto)

Tende per esterno

AXA indennizza, in estensione alla garanzia E13 - "Eventi Atmosferici", se prevista in polizza, i danni direttamente causati a **tende per esterno** di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva assicurata da: uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria.

Sono comprese in garanzia le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al fabbricato oppure i gazebo e le tende per esterno con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sottotetto.

La garanzia non è operante per i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato.

Questa garanzia tende per esterno è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 5.000,00 euro.

Arredamento e giochi all'aperto per esterno

AXA indennizza, in estensione alle garanzie E13 - "Eventi Atmosferici" e/o E16 - "Atti vandalici e dolosi", se previste in polizza, i danni materiali e diretti causati ad **arredamento e giochi all'aperto**; sono comprese in garanzia: sedie, sdraio, tavolini, tennis tavolo, altalene, scivoli e giochi per bambini e quant'altro di simile di proprietà del Contraente/Assicurato che siano strettamente pertinenti l'attività assicurata, posti in spazi di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva assicurata.

Questa garanzia arredamento e giochi all'aperto è prestata con scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 10.000,00 euro.

605 - Reimpianto alberi

AXA indennizza i danni materiali e diretti agli alberi di proprietà del Contraente/Assicurato, indennizzabili a termini di polizza ai sensi dell'Art. 1.3 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio" e delle seguenti Garanzie Opzionali (se acquistate): E13 - "Eventi Atmosferici" e/o E16 - "Atti vandalici e dolosi", che si trovino in spazi di esclusiva pertinenza dell'attività ricettiva assicurata, che comportino l'abbattimento della pianta stessa, compresi i costi di reimpianto.

Per costi di reimpianto si intendono il costo di acquisto di alberi e/o piante della stessa specie e di età non superiore di quelli risultati danneggiati e da sostituire, maggiorato delle spese necessarie per la preparazione del terreno, al netto di eventuali recuperi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Ferma la valutazione del danno come sopra indicato, resta facoltà dell'Assicurato sostituire le piante danneggiate con piante di altra tipologia od età.

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare i residui del sinistro.

La presente garanzia "Reimpianto alberi" è prestata a Primo Rischio Assoluto, con uno scoperto del 10% col il minimo di 500,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo di 25.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

606 - Piazzali, lastricati, strade Interne

In caso di ricostruzione dei fabbricati danneggiati da sinistro incendio, esplosione e scoppio, indennizzabile a termini di polizza, sono compresi anche gli eventuali maggiori costi per il ripristino di piazzali, lastricati, strade interne fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 50.000,00 euro e fermo quanto previsto dall'Art. 8.14 - "Limite massimo di indennizzo".

G46 - Differenziale storico/artistico

Nell'ambito della somma assicurata per la partita A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)", AXA presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Sono pertanto compresi anche i maggiori costi per il ripristino di enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, questa copertura è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro e fino a concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 100.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall'Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro le Parti convengono sin d'ora di ricorrere all'Arbitrato irrituale previsto dall'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", salvo che gli arbitri stessi decidano di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

TE99 - Trasporti eccezionali

Premesso che il rischio assicurato si trova in zone montane in quota e/o in zona non facilmente accessibile, qualora in caso di sinistro per il ripristino delle cose danneggiate non sia ragionevolmente possibile utilizzare alcun mezzo ordinario impiegabile per la costruzione e/o demolizione di un fabbricato, verranno indennizzate le maggiori spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali sovvenzioni/contribuzioni pubblici o privati, per il trasporto dei materiali edili a mezzo elicottero e/o sistemi alternativi.

AXA indennizzerà fino a concorrenza della somma assicurata alla partita A4 - "Integrazione spese di demolizione e sgombero" (senza l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 8.14 - "Limite massimo di indennizzo") tali maggiori costi (per la demolizione e/o ricostruzione) per il sistema di trasporto più economico in ragione della posizione dell'esercizio ricettivo sinistro.

PP10 - Perdita Pignoni (solo Assicurato proprietario)

AXA rimborsa i danni derivanti da **mancato godimento del fabbricato** assicurato, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera q), locato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza ai sensi dell'Art. 1.3 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio" e delle seguenti Garanzie Opzionali (se acquistate): E13 - "Eventi Atmosferici" e/o E16 - "Atti vandalici e dolosi", per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Si precisa che la garanzia Perdita Pignoni non è operante per i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate in polizza.

FA01 - Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie

In estensione alla garanzia E13 - "Eventi Atmosferici", AXA indennizza, se assicurata la partita A1 - "Fabbricato", anche i danni materiali e diretti danni causati da **eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie**; sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (se assicurata la partita A "Contenuto"), purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto e relativo minimo previsto in polizza dalla garanzia E13 - "Eventi Atmosferici".

La garanzia eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 20.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

LEA01 - Fabbricati in leasing con la formula a "Valore residuo"

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.10 - "Cose non assicurate - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Fabbricati in leasing", si prende atto che si intendono compresi nella partita A1 - "Fabbricato", qualora assicurata, i **fabbricati in "leasing"** assicurati con polizza separata stipulata con la formula a "Valore residuo" nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.

GUASTI MACCHINE (A16)

AXA indennizza i danni materiali e diretti al Macchinario (come da definizione del Glossario) al servizio dell'attività ricettiva assicurata di proprietà o in uso all'Assicurato, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

- 1) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- 2) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- 3) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- 4) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- 5) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 6) rovesciamento di liquidi in genere;
- 7) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- 8) gelo, valanghe, ghiaccio.

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A16 - "Guasti Macchine".

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 per la partita A16 - "Guasti Macchine", valida per sinistro e per anno assicurativo.

È indennizzato per il Macchinario, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
- degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terra conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
- nastri trasportatori non metallici;

per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17)

AXA indennizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata - a parziale deroga dell'Art. 1.11 - "Esclusioni", lettera q) - fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita A7 - "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività" indicata in polizza (Mod. 2004), le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

VEICOLI DEI CLIENTI (A18)

AXA risponde dei danni materiali direttamente causati dagli eventi indennizzabili a termini di polizza ai sensi dell'Art. 1.3 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio" e delle seguenti Garanzie Opzionali (se acquistate): "Atti vandalici e dolosi (E16)"; "Eventi atmosferici (E13)", "Sovraccarico neve (E25)", "Allagamenti (E14), ai veicoli a motore (escluse biciclette elettriche) dei clienti sia custoditi nell'autorimessa dell'esercizio ricettivo assicurato, sia parcheggiati all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con uno scoperto del 10% col il minimo di 150,00 euro per veicolo, per i danni indennizzabili a termini di polizza dalla garanzia: "Atti vandalici e dolosi (E16)" se acquistata.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo a motore di:

- 150.000,00 euro per autoveicoli;
- 20.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozze;
- 3.000,00 euro per ciclomotori.

Si precisa che la garanzia non opera per i danni da grandine subiti dai veicoli all'aperto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Salvo patto speciale, la presente garanzia non opera per i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Estensione R.C. "Veicoli dei clienti (E11)", della Sezione C - Responsabilità Civile, la presente garanzia A18 - "Veicoli dei clienti" opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura incendio).

Altre Clausole Opzionali

ESTENSIONI INCENDIO (A15)

(Clausole Opzionali che comportano uno sconto tecnico sulle partite A1 - "Fabbricato (Rischio Locativo)" e/o A2 - "Contenuto", se richiamate sulla scheda di polizza alla partita A15 - ESTENSIONI INCENDIO)

990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica

Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che esiste rete antincendio da acquedotto con o senza riserva idrica (ed eventuale stazione di pompaggio).

Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi l'assenza o la completa inoperatività della rete antincendio, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.

991 - Sistemi di rilevazione antincendio

Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che esistono sistemi automatici di rilevazione antincendio (es. rilevatori automatici di fumo, fiamma o calore, ecc.).

Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi l'assenza dei suddetti sistemi automatici di rilevazione antincendio, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.

992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua

Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che esistono sistemi automatici di spegnimento incendio (es. sprinkler).

Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi l'assenza dei suddetti sistemi automatici di spegnimento incendio, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.

993 - Presenza di porte tagliafuoco (Porte REI 90 o superiori)

Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che nella parte di fabbricato adibita ad attività ricettiva dei clienti esistono strutture e serramenti resistenti al fuoco non inferiore a REI 90.

Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi la mancanza delle strutture e serramenti resistenti al fuoco sopra indicate, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.

Che cosa non è assicurato

Art.1.10|Cose non assicurate - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Fabbricati in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi:

- 1) **fabbricati in "leasing"**, se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01);
- 2) **attrezzatura e apparecchi elettronici in "leasing"**, se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Art.1.11| Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- a) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- d) causati da maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) da cedimento o franamento del terreno;
- f) da valanghe e slavine;
- g) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) a preziosi, raccolte scientifiche e numismatiche.

Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni:

- i) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A3 - "Fenomeni elettrici");
- j) subiti dalle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A8 - "Mancato freddo");
- k) in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi compresi atti vandalici e sabotaggi (se operante, quanto previsto da E16 - "Atti vandalici e dolosi");
- l) da atti di terrorismo (se operante, quanto previsto da E99 - "Atti di terrorismo");
- m) da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trascinate o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve (se operante, quanto previsto da: E13 - "Eventi Atmosferici", E27 - "Grandine"; E25 - "Sovraccarico neve"; E30 - "Acqua piovana");
- n) da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (se operante, quanto previsto da E14 - "Allagamenti");
- o) causati da terremoti (se operante, quanto previsto da A14 - "Terremoto");
- p) causati da inondazioni, alluvioni - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali (se operante, quanto previsto da A13 - "Inondazione - Alluvione");
- q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (se operante, quanto previsto da: PP10 - "Perdita Pignoni"; A17 - "Maggiori Spese per il proseguimento dell'attività", D1 - "Diaria da interruzione attività").

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- r) case in legno, roulotte, camper, case mobili e bungalows non interamente in muratura e relative strutture fisse e mobili (salvo quanto previsto dall'apposita garanzia A20, qualora prevista);
- s) stabilimenti balneari e relative strutture fisse e mobili (salvo quanto previsto dall'apposita garanzia A19, qualora prevista)

Si intendono comunque esclusi:

- t) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Si precisa che per la garanzia dell'Art. 1.5 - "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre" non sono indennizzabili i danni causati da inondazione, alluvione e terremoto alle cose tenute presso terzi e presso fiere o mostre (le Garanzie Opzionali A13 - "Inondazione - Alluvione" e A14 - "Terremoto", se previste in polizza, operano solo per le ubicazione/i assicurata/e).

Art.1.12|Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni (Art. 1.11), valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

FENOMENI ELETTRICI (A3)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "FENOMENI ELETTRICI (A3)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- 4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- 5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dei fabbricati;
- 6) da rovesciamento di liquidi;
- 7) subiti da macchine, apparecchiature elettroniche o elettriche dei clienti;
- 8) indiretti, salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla partita D1 - "Diaria da interruzione di attività" della Sezione D - "Fermo attività".

RICORSO TERZI (A5)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "RICORSO TERZI (A5)" l'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

LASTRE e INSEGNE (A6)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "LASTRE e INSEGNE (A6)" non sono rimborsabili:

- le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)", per gli **Eventi atmosferici**, sono esclusi i danni:

- 1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
- 3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) causati da sovraccarico neve, gelo;
- 5) subiti da pannelli fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici.

ATTI DOLOSI (A9)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ATTI DOLOSI (A9)", per gli **Atti vandalici e dolosi (E16)**, sono esclusi i danni:

- 1) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
- 2) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 3) da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 4) di fenomeno elettrico;
- 5) di imbrattamento dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze o di imbrattamento di attrezzature ed enti all'aperto;
- 6) subiti dai attrezzature e dagli enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione.

Relativamente alla garanzia "ATTI DOLOSI (A9)", per gli **Atti di terrorismo (E99)**, l'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

EVENTI NATURALI (A10)

Relativamente alla garanzia "EVENTI NATURALI (A10)", per gli **Eventi atmosferici (E13)**, sono esclusi i danni:

- 1) causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- 2) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne;
 - pannelli fotovoltaici (salvo quanto previsto dalla garanzia A7 - "Pannelli fotovoltaici", se operante);
 - enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: insegne, serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
 - vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine (salvo quanto indicato nello specifico punto "Grandine (E27)" e quanto previsto dalla garanzia "Rottura lastre e insegne (A6)", se operante);
 - serramenti, lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari per effetto di grandine (salvo quanto indicato nello specifico punto "Grandine (E27)").

Sono sempre esclusi i danni dovuti agli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.

Relativamente alla Garanzia Opzionale "EVENTI NATURALI (A10)", per il **Sovraccarico neve (E25)**, sono esclusi i danni subiti da:

- 1) fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione;
- 2) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- 3) tegole, camini, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- 4) tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- 5) pannelli fotovoltaici (salvo quanto specificamente previsto dalla garanzia A7 - "Pannelli fotovoltaici", se operante).

DANNI DA ACQUA (A11)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per l'**Acqua condotta (E22)**, sono esclusi i danni:

- 1) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione (sprinkler);
- 2) ad impianti esterni al fabbricato;
- 3) da allagamento a scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal suolo salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposti su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per l'**Occlusione condutture (E25)**, sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per il **Gelo (E38)**, sono esclusi i danni:

- 1) da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubi interrati;
- 2) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
- 3) a scorte e prodotti la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- 4) a pluviali, grondaie, vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché a macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture, enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati.

Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per il **Colaggio sprinkler (impianti automatici di estinzione) (E23)**, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) derivati da gelo.

ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)", per l'**Acqua piovana (E30)**, non sono indennizzabili i danni:

- a) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- b) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve;
- c) dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati;
- d) dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- e) derivanti da gelo;
- f) derivati da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura di lucernari e serramenti, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati.

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)", per gli **Allagamenti (E14)**, sono esclusi i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini compresi quelli artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- b) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- c) causati da fuoriuscita d'acqua di: impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
- d) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- e) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- f) a scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Sono inoltre esclusi i danni da:

- g) gelo;
 - h) cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)", sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a scorte e prodotti la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla garanzia E99 - "Atti di terrorismo", se ed in quanto operante;
- h) al Fabbricato se assicurato il Rischio Locativo.

TERREMOTO (A14)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "TERREMOTO (A14)", non sono indennizzabili i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia CA2 - Cose all'aperto

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI INCENDIO (A15)", per la garanzia **Garanzia CA2 - Cose all'aperto** sono esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con caratteristiche inferiori a quanto indicato dalla stessa garanzia CA2.

ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia 605 - Reimpianto alberi

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI INCENDIO (A15)", la garanzia **605 - Reimpianto alberi** non opera per:

- 1) le piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- 2) gli arbusti, siepi ed essenze erbacee;
- 3) i danni a parti dell'albero che non comportino il perimento o l'abbattimento della pianta.

Sono esclusi:

- 4) i danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte;
- 5) i costi di bonifica del terreno;
- 6) i costi per mancato attecchimento.

È inoltre esclusa ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso conseguente agli eventi che ne hanno provocato l'abbattimento di alberi.

ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia PP10 - Perdita Pigion

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI INCENDIO (A15)", per la garanzia **Garanzia PP10 - Perdita Pigion** non sono indennizzabili i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

GUASTI MACCHINE (A16)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "GUASTI MACCHINE (A16)", sono esclusi i danni:

- a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
- e) di fenomeno elettrico e/o incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla Sezione A - "Incendio" e dalla Sezione B - "Furto e rapina";
- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione, e parti soggette ad elevata usura o degrado (es. nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, filtri, guarnizioni e simili);
- n) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista;
- o) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
- p) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
- q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- 5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17)", AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- 1) scioperi, chiusure decise dalla proprietà o dal gestore, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- 3) sinistro che abbia colpito locali o impianti inattivi;
- 4) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

VEICOLI DEI CLIENTI (A18)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "VEICOLI DEI CLIENTI (A18)", dalla garanzia sono esclusi:

- il bagaglio e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi.
- i danni da grandine subiti dai veicoli all'aperto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.1.13|Caratteristiche costruttive del fabbricato - Delimitazioni del rischio

Le condizioni ed i premi dell'assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

- a) i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe di fabbricato indicata in polizza, a tale effetto si considerano di:

Classe A: Fabbricati con strutture portanti verticali incombustibili, strutture portanti del tetto e solai anche combustibili; pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.

Le strutture in legno lamellare sono parificate a incombustibili.

Inoltre, vengono tollerati:

- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione aderenti a strutture continue incombustibili;
- coibentazioni e rivestimenti anche combustibili;
- i soppalchi con piano di calpestio combustibili, purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva del Fabbricato;
- finestre e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.

Si stabilisce che se, al momento del sinistro, si riscontra che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili ad una classe di rischio peggiore rispetto a quella assicurata indicata in polizza, si evidenzia un aggravamento di rischio e pertanto l'indennizzo sarà corrisposto all'80% (cioè nella misura ridotta del 20%).

Classe B: Fabbricati con strutture portanti verticali, strutture portanti del tetto e solai, pareti esterne e copertura del tetto comunque costruiti.

- b) nel rischio assicurato, è prevista la tolleranza di:

- 1 Kg. di esplosivi;
- 100 Kg. di infiammabili (in taniche o altri fusti) destinati alla manutenzione e/o per riscaldamento ed autotrazione necessari per il buon andamento della struttura ricettiva.

Non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'esercizio ricettivo assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

L'esistenza di esplosivi, infiammabili in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata in polizza e corrisposto il relativo premio in aumento.

Art.1.14|Attività a carattere stagionale

Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi A8 - "Mancato freddo" (alimentari in refrigerazione o temperatura controllata), CA2 - "Cose all'aperto" - anche se prestate - si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell'esercizio.

Art.1.15|Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.1.16|Modifiche e variazioni Fabbricato e Attrezzature

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" è nella facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e attrezzature aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e attrezzature, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura del rischio, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove attrezzature, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'esercizio ricettivo.

L'assicurazione incendio è prestata anche quando nel fabbricato sono in corso lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o sopraelevazione, a condizione che, in occasione della messa in opera di materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, nella zona ove si eseguono i lavori:

- a) non sia la presenza di materiale espanso o alveolare in quantitativi superiore a 10 m³;
- b) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimenti che non siano già stati collocati in opera;

qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata anche una sola delle condizioni sopra esposte, sul danno da incendio si applica uno scoperto del 10% sull'importo indennizzabile. Tuttavia AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo, qualora uno o più delle condizioni non rispettate siano state ininfluenti, cioè che non abbiano facilitato il verificarsi del sinistro stesso e/o l'entità delle sue conseguenze.

Art.1.17|Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.1.18| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato (per maggiori dettagli si rinvia anche quanto previsto dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno):

- a) per il FABBRICATO il valore a nuovo, cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Fabbricati" in stato di inattività da oltre 24 mesi.
- b) per il CONTENUTO, esclusi gli enti particolari e alle scorte e prodotti, il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.
Tuttavia per attrezzatura di età documentata non superiore a 5 anni ed apparecchi elettronici di età documentata non superiore a 3 anni danneggiati l'assicurazione opera in base al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali;
- c) per il CONTENUTO, limitatamente alle scorte e prodotti: il valore al momento del sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali;
- d) per gli ENTI PARTICOLARI (compresi i supporti di dati): il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto da AXA per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti distrutti o danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti;
- e) per i VEICOLI E/O NATANTI: il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello;
- f) per le LASTRE e INSEGNE (A6): le spese sostenute per la sostituzione di quelle danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione. Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia A6 - "Lastre e insegne" e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - Incendio, AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla rottura di lastre (o insegne) secondo le norme specifiche per tale altro evento.

La partita A2 - "Contenuto", è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) 5% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro per gli **enti particolari** (compresi i supporti di dati);
- 2) 10% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro per **oggetti particolari** (quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria con il massimo di 15.000,00 euro per singolo quadro, mobile di antiquariato, tappeto ed oggetto d'arte, servizio di argenteria.
Per i rischi classificati "**Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)**", il limite massimo per sinistro si intende elevato a: 10% della somma assicurata con il massimo di 200.000,00 euro;
- 3) 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro per **valori**;
- 4) 5% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro relativamente a **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti**, con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO				
Beni		Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto		
Enti particolari (compresi supporti dati)		5% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro.		
Oggetti particolari		10% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro, con il massimo di 15.000 euro per singolo quadro, mobile di antiquariato, tappeto ed oggetto d'arte, servizio di argenteria. Per "Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)", il limite massimo per sinistro è elevato a: 10% della somma assicurata con il massimo di 200.000,00 euro.		
Valori		10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti		5% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro, comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.		
Garanzia Base		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Urto veicoli stradali (o natanti) (Art. 1.3)		-	150,00 euro per sinistro	-
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre (Art. 1.5)				10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000,00 euro per sinistro.
Spese di demolizione e sgombero - Spese di ricollocamento del Contenuto (Art. 1.6)		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000,00 euro per sinistro.
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione (Art. 1.7)		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
Onorari di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.8)		-	-	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Onorari dei periti (Art. 1.9)		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 6.000,00 euro.
Procedure concorsuali Fabbricati o locali separati inattivi (Art. 8.8)	Incendio, esplosione o scoppio	10%	Minimo o franchigia previsto in polizza	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.
	Atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio	20%		
Garanzie Opzionali		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Fenomeni elettrici (A3)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A3 - "Fenomeni Elettrici" per sinistro/anno assicurativo.
Integrazione spese di demolizione e sgombero (A4)		-	-	<ul style="list-style-type: none"> per operazioni di bonifica del suolo 15% della somma assicurata A4 col massimo di 20.000,00 euro per sinistro; per eventuali residui radioattivi 10% della somma assicurata A4 col massimo di 10.000,00 euro per sinistro.
Ricorso terzi (A5)		-	-	20% del massimale assicurato (A5) per i danni derivanti da interruzioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO				
Garanzie Opzionali		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Lastre e insegne (A6)		-	100,00 euro per sinistro	Somma assicurata A6 - "Lastre e insegne" per sinistro/anno assicurativo. Limite per singola lastra/insegna /lucernario indicato in polizza.
Pannelli fotovoltaici (A7)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A7 - "Pannelli fotovoltaici" per sinistro/anno. Limite di 2.000,00 euro per azione del fulmine. I danni da fenomeni elettrici ad impianti facenti parte dei pannelli fotovoltaici sono prestati, se operante, con i limiti e norme della garanzia A3 - "Fenomeni elettrici"
Mancato Freddo (A8) (alimenti in refrigerazione o temperatura controllata)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A8 - "Mancato Freddo".
Atti dolosi (A9)	Atti vandalici e dolosi (E16)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
	Atti dolosi (A9)	-	-	Limite di 1.000,00 euro per guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti.
	Atti di terrorismo (E99)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.
Eventi Naturali (A10)	Eventi atmosferici (E13)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	-
	Grandine (E27)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo con il sottolimito di 5.000,00 euro per sinistro per pannelli solari.
	Sovraccarico neve (E25)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	30% della somma assicurata relativa alla singola partita A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto", colpita da sinistro.
Danni da acqua (A11)	Acqua condotta (E22)	-	Franchigia indicata in polizza	10% della somma assicurata alla partita A2 - "Contenuto", con il limite di 50.000,00 euro, per sinistro/anno, assicurativo per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	Occlusione condutture (E35)			10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Rigurgito di fognature (E37)			10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Gelo (E38)			10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Colaggio sprinkler (E23)			15.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Ricerca guasti (E21)	-	150,00 euro per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari all'1% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il minimo di 3.000,00 euro e, in ogni caso, con un massimo di 20.000,00 euro. 2.500,00 euro per tubi interrati e gelo. 1.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo per spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO				
Garanzie Opzionali		Scoperto	Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Acqua piovana Allagamenti (A12)	Acqua piovana (E30)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	15.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Allagamenti (E14)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro. 10% della somma assicurata alla partita A2 - "Contenuto", con il limite massimo di 100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
Garanzie Opzionali		Franchigia (con minimo)		Limite di indennizzo
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Franchigia		Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 15.000,00 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Terremoto (A14) Formula con Franchigia		Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 25.000,00 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Garanzie Opzionali		Scoperto	Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Scoperto		10%	minimo di 15.000,00 euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Terremoto (A14) Formula con Scoperto		10%	minimo di 25.000,00 euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Garanzie Opzionali Estensioni Incendio (A15)		Scoperto	Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
CA2 - Cose all'aperto	Tende per esterno	-	250,00 euro	5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Arredamento e giochi all'aperto	10%	500,00 euro	10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
605 - Reimpianto alberi		10%	500,00 euro	25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
606 - Piazzali, lastricati, strade interne		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 50.000,00 euro.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Garanzie Opzionali Estensioni Incendio (A15)	Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
G46 - Differenziale storico/artistico	10%	1.000,00	30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo.
TE99 - Trasporti eccezionali	-	-	Maggiori costi fino a concorrenza della somma assicurata alla partita A4 - "Integrazione spese di demolizione e sgombero".
PP10 - Perdita pigioni	-	-	Massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.
FAP01 - Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie	Scoperto E13 Eventi atmosferici indicato in polizza	Minimo E13 Eventi atmosferici indicato in polizza	20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Garanzie Opzionali	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Guasti Macchine (A16)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A16 - "Guasti Macchine" per sinistro/anno assicurativo.
Maggiori spese per il proseguimento dell'attività (A17)	-	-	Maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Veicoli dei clienti (A18)	Atti vandalici e dolosi	10%	Somma assicurata a primo rischio assoluto A18 - "Veicoli dei clienti" per sinistro/anno assicurativo. Limite di indennizzo per veicolo a motore di:
	Altri danni indennizzabili	-	<ul style="list-style-type: none"> • 150.000,00 euro per autoveicoli; • 20.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette; • 3.000,00 euro per ciclomotori.
Altre Clausole Opzionali Estensioni Incendio (A15)	Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica	5%	-	Lo scoperto 5% opera in caso di sinistro incendio qualora si rilevi la non corrispondenza con quanto dichiarato.
991 - Sistemi di rilevazione antincendio	5%	-	
992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua	5%	-	
993 - Presenza di porte tagliafuoco (Porte REI 90 o superiori)	5%	-	

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Art. 2.0| Cosa posso assicurare con la Sezione B - Furto e Rapina

Il Contraente dichiara che con la presente Sezione B - "Furto e Rapina", si intendono assicurate con la partita B1 - "Contenuto": i beni inerenti l'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo: attrezzatura ed arredamento, apparecchi elettronici, oggetti pregiati, cose particolari, poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza. Per i valori resta fermo quanto precisato al punto e) dell'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina".

È possibile anche prevedere in abbinamento alla partita B1 - Contenuto una o più delle seguenti Garanzie Opzionali: B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai Clienti", B3 - "Furto veicoli dei Clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo" o B4 - "Furto veicoli dei Clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa"; B5 - "Estensioni furto" (valide le specifiche clausole Furto richiamate in scheda di Polizza).

Art. 2.1| Attività a carattere stagionale

Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi, B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti", B3 - "Furto dei veicoli dei Clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo", B4 - "Furto dei veicoli dei Clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa", Clausola Estensione Furto CA3 - "Cose all'aperto" anche se prestate - si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell'esercizio.

Art. 2.2| Contenuto presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il Contenuto, limitatamente ad attrezzatura, apparecchi elettronici e prodotti, presso terzi in deposito e/o manutenzione o lavorazione, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita B1 - "Contenuto", con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione operante per le garanzie furto e rapina, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all'Art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali".

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di detti beni.

Art. 2.3| Contenuto presso fiere e mostre

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il Contenuto, limitatamente ad attrezzatura, apparecchi elettronici e prodotti, presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino, Svizzera o in paesi dell'Unione Europea.

La presente garanzia operante per le garanzie furto e rapina, prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita B1 - "Contenuto", con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2.4| Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati (esclusi i valori per i quali vale quanto regolato dalla successiva lettera e), anche se di proprietà di terzi, escluse le cose portate e le cose consegnate dai clienti, direttamente causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
- 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi anche elettroniche, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **furto commesso da un prestatore di lavoro** dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- c) **furti commessi dall'esterno**:
- attraverso maglie di saracinesche o luci nell'inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate;
- d) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) **furto, rapina o estorsione di valori dell'esercente**, compresi quelli dei suoi addetti, riposti o meno in mezzi di custodia, posti nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata.

Sono esclusi i valori portati dai clienti, consegnati e non all'esercente della struttura ricettiva.

Relativamente al furto, se i valori sono custoditi in mezzi di custodia o altri contenitori quali cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa, AXA è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi o contenitori mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi.

Relativamente al furto dei valori riposti nei mezzi di custodia, la garanzia non è operante per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 dell'8° giorno, se i locali rimangono non utilizzati o incustoditi.

La garanzia furto è operante durante i periodi di apertura al pubblico della struttura ricettiva e vale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali indicati all'Art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali" sempre che nella struttura stessa vi sia la costante presenza del Contraente o dell'Assicurato, degli addetti o di persone da loro incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Tuttavia se il furto avviene senza scasso o effrazione di mezzi di protezione e di chiusura degli accessi esterni o comunque senza effrazione o scasso di porte interne, di armadi, cassetti, mezzi di custodia o registratori di cassa, AXA corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Sono inoltre compresi in garanzia:

- f) i **danni causati ai beni assicurati** nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- g) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi compresi i mezzi di custodia (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **furto di fissi e infissi stessi**.

La garanzia è inoltre operante per guasti:

- 1) ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area della struttura ricettiva;
- 2) ai cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area della struttura ricettiva o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o scasso.

Si precisa che la garanzia non è operante per il furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del tetto e simili;

- h) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Oneri e spese - Garanzia Base Furto e Rapina

Art. 2.5| Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese

AXA rimborsa i seguenti oneri e spese, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - "Furto e Rapina":

- 1) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- 2) le **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali** sottratti agli addetti che operano nella struttura ricettiva o all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
- 3) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature degli ingressi** dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità e le **spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 4) il **costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari** (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite indicato nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2)

AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata alla partita B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti", per sinistro e per anno assicurativo, il furto e la rapina di quanto consegnato dai Clienti ospiti.

La garanzia furto è operante:

- a) per **valori e preziosi** consegnati dai clienti all'albergatore e/o ai suoi addetti riposti nei mezzi di custodia dell'esercente la struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), esclusivamente se l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia, mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per le **altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune** della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), se l'autore del furto abbia violato le difese dei suddetti locali, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

Relativamente alla partita B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti", punto b) altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune dei clienti ospiti, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 50,00 euro per singolo oggetto sottratto e con il massimo di 1.000,00 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere.

Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, AXA corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con la partita C2 - "R.C. dell'albergatore", la presente garanzia B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai Clienti" opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).

FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)

AXA indennizza alla partita B3 - "Furto veicoli dei Clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo", il furto totale o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti in sosta nell'autorimessa o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), sempre che il furto o la rapina sia avvenuto durante i periodi di apertura dell'esercizio ricettivo. Per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto è operante per il furto totale alla condizione essenziale che siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi a chiave.

Se gli autoveicoli sono parcheggiati all'aperto nell'area di sosta di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo, sono esclusi i danni da furto nel caso in cui gli autoveicoli non siano chiusi a chiave. Se le chiavi dei veicoli sono in custodia dell'esercente o dei suoi addetti devono essere riposte in luoghi idonei (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Salvo quanto sopra espressamente previsto per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all'aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.).

La garanzia furto totale o rapina è prestata con scoperto del 10% col minimo di 150,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Se il furto dei veicoli dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l'assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:

- 50.000,00 euro per autoveicoli;
- 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette;
- 2.000,00 euro per ciclomotori.

Qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con la Estensione R.C. "Veicoli dei clienti (E11)", la presente garanzia B3 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo" opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).

FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)

AXA indennizza alla partita B4 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa", il furto (totale o parziale) o la rapina di veicoli a motore dei clienti in sosta nell'autorimessa o all'interno dell'area recintata chiusa dell'esercizio alberghiero assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), sempre che il furto o la rapina sia avvenuto durante i periodi di apertura dell'esercizio assicurato.

Per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto è operante per il solo furto totale alla condizione essenziale che siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi a chiave.

Per l'area cintata chiusa s'intende un'area interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e che gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

La garanzia è operante esclusivamente se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura o custodia, mediante rottura e/o scasso. Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'autorimessa o l'area cintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati oppure che il furto è avvenuto senza rottura e/o scasso dei mezzi di protezione e chiusura, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Il furto dei bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al furto o la rapina del veicolo stesso. Sono in ogni caso sempre esclusi i valori e preziosi.

La garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 150,00 euro per sinistro.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:

- 50.000,00 euro per autoveicoli;
- 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette;
- 2.000,00 euro per ciclomotori;
- 1.000,00 euro per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli.

Qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con la Estensione R.C. "Veicoli dei clienti (E11)", la presente garanzia B4 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa" opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).

ESTENSIONI FURTO (B5)

(Garanzie Opzionali acquistabili anche singolarmente: si intendono operanti solamente le garanzie la cui sigla è richiamata sulla scheda di polizza alla partita B5 - ESTENSIONI FURTO)

DEP2 - Dependance

Si precisa che la partita B1 - "Contenuto" è operante anche per quanto riposto nella Dependance (anche se costituita da più fabbricati), conforme alle Caratteristiche costruttive del Fabbricato e Mezzi di chiusura dei locali indicata in polizza, situata nell'indirizzo indicato sulla scheda del simple di polizza ed avente caratteristiche conformi alla definizione prevista dal Glossario.

La presente clausola non opera per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari.

433 - Guasti provocati dai ladri - integrazione

AXA indennizza fino a concorrenza di un ulteriore somma pari a 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto. Tale somma si intende in aumento al limite di 3.000,00 euro per sinistro previsto in garanzia base (Art. 2.10 - "Criteri e limiti di indennizzo - Partita Contenuto") per i **guasti provocati dai ladri e furto di fissi e infissi**, di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", lettera g).

PR30 - Portavalori

AXA, fermo quanto previsto dall'Art. 2.7 - "Esclusioni", indennizza fino a concorrenza di una somma assicurata di 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il **furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore** della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il **furto con destrezza**, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) lo **scippo**;
- d) la **rapina**.

In caso di sinistro AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

PR60 - Portavalori (fino a 6.000 euro)

La garanzia portavalori si intende prestata con le medesime modalità normative previste dalla precedente garanzia PR30 - "Portavalori", tuttavia la somma assicurata, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevata da 3.000,00 euro a 6.000,00 euro.

CA3 - Cose all'aperto

AXA indennizza il furto dei seguenti beni: sedie, sdraio, gazebo, tende, tendoni, ombrelloni, tavolini, altalene, scivoli, giochi per bambini, tennis tavolo e quant'altro di simile, anche se all'aperto o riposti in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali", purché posti nell'ambito dell'area o entro il recinto della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi).

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Sono comprese le biciclette (anche elettriche) di proprietà dell'esercizio ricettivo assicurato anche se poste all'aperto sempre che chiuse con lucchetti e poste in apposite rastrelliere negli spazi adiacenti al fabbricato o all'interno dell'area o recinto della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi) o riposte in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali".

Questa garanzia è operante solamente se il furto è stato commesso (anche di notte) durante il periodo di apertura (stagionale o non) della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita B1 - "Contenuto", con il massimo di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

In ogni caso resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro.

Qualora le cose siano poste in locali chiusi a chiave non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali", la garanzia furto è operante solo se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso; in tal caso, la garanzia è operante con scoperto del 10% (invece del 20%) comunque con il minimo di 250,00 euro.

C828 - Distributori automatici

AXA indennizza i danni subiti da:

- 1) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili;
- 2) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere;

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato:

- posto all'interno dei locali della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto all'esterno dei locali, ma comunque all'interno dell'area recintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto sulla pubblica via in apposita apertura della vetrina del locale adibito a bar dell'esercizio ricettivo assicurato oppure all'esterno dei suddetti locali adibiti a bar, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato.

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia prodotti che denaro).

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00 euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita B1 - "Contenuto", con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Altre Clausole Opzionali

ESTENSIONI FURTO (B5)

(Clausole Opzionali Furto operanti se richiamate sulla scheda di polizza alla riga B5 - ESTENSIONI FURTO)

434B - Impianto di allarme antifurto

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto:

- che i locali principali della struttura ricettiva assicurata contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto, munito di memoria degli eventi;
- che per detto impianto le operazioni di manutenzione siano effettuate secondo le prescrizioni della casa costruttrice;
- che detto impianto trasmette automaticamente il segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'ordine a mezzo di collegamento con ponte radio o combinatore telefonico;
- di attivare detto impianto ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati rimangano incustoditi e comunque in occasione della chiusura stagionale dei locali.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto o la mancata trasmissione del segnale di allarme, per motivi diversi da:

- manomissione da parte degli autori del furto;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

488C - Presenza di impianto antifurto

Si prende atto che i locali principali della struttura ricettiva assicurata contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali.

AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del rischio, a seguito o meno di sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

- 1) manomissione da parte degli autori del reato;
- 2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall'importo calcolato verrà applicata un'ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per sinistro.

Si applica comunque la suddetta franchigia forfettaria di 1.000,00 euro anche se il mancato funzionamento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all'impianto stesso oppure l'impianto stesso non sia stato attivato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Che cosa non è assicurato

Art. 2.6| Cose escluse dall'assicurazione

Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella definizione di "Contenuto", così come non rientrano tra i beni indennizzabili il furto di cose mobili non attinenti all'attività assicurata anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato (es. contenuto dell'abitazione personale dell'albergatore, ecc.)

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata B1 - "Contenuto" sono esclusi:

- **attrezzature e macchinari in "leasing"** se assicurati con polizza leasing separata;
- **apparecchiature elettroniche** se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- **impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata;
- impiantistica o di migliorie ed **opere addizionali** apportate al fabbricato dal locatario;
- **cose portate** (consegnate o non consegnate) **dai clienti** (fermo quanto espressamente previsto in polizza dalle Garanzie Opzionali B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti"; B3 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo" e B4 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa").

Salvo patto speciale, la Sezione B - Furto e Rapina, non è operante per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari, anche se annessi alla struttura ricettiva principale (es. stabilimento balneare in gestione esclusiva dell'albergo assicurato).

Art. 2.7| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", lettera b);
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, anche se non coabitanti;
- e) subiti dalle cose all'aperto, salvo quanto previsto nella garanzia CA3 - "Cose all'aperto", se operante;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) derivanti da furto con destrezza (salvo quanto previsto per il portavalori, Garanzie Opzionali PR30 o PR60) o avvenuto in concomitanza di truffa;
- h) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni (Art. 2.7), valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto le seguenti esclusioni specifiche.

COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)", non sono indennizzabili:

- gli apparecchi elettronici dei clienti (es. personal computer, apparecchi fotografici, ecc.);
- i danni a motori marini e natanti;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
- i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, assicurabili con le partite B3 o B4;
- i danni da furto nel caso in cui gli autoveicoli parcheggiati all'aperto nell'area di sosta di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo non siano chiusi a chiave.

FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)", non sono indennizzabili:

- i danni da furto di bagagli e di effetti personali posti all'interno di veicoli e i danni a cose caricate sui veicoli stessi;
- i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)", non sono indennizzabili:

- i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all'interno degli stessi;
- i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozzette e ciclomotori;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

ESTENSIONI FURTO (B5) garanzia DEP2 - DEPENDANCE

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI FURTO (B5)" clausola **DEP2 - Dependance**, si precisa che la clausola non è operante per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari.

ESTENSIONI FURTO (B5) garanzie PR30 - PORTAVALORI e PR60 - PORTAVALORI

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI FURTO (B5)" clausole **PR30 - PORTAVALORI e PR60 - PORTAVALORI** non sono indennizzabili i danni:

- 1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
- 2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

ESTENSIONI FURTO (B5) garanzia CA3 - COSE ALL'APERTO

Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI FURTO (B5)" clausole **CA3 - COSE ALL'APERTO** non sono indennizzabili i danni verificatisi durante i periodi di chiusura della struttura ricettiva (chiusura stagionale o chiusura per altro motivo).

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 2.9| Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato indicato in polizza è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, legno pieno di almeno cm. 2 o pannelli sandwich in materiali compositi con spessore di almeno cm. 2, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato o il tetto non presenti le caratteristiche costruttive sopra indicate si intende operante la disposizione prevista successivo punto 2).

L'assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comunicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area dell'esercizio ricettivo nell'ubicazione indicata in polizza, si intendono comunque compresi locali di servizio separati al di fuori dell'azienda sempre che posti ad una distanza non superiore a m. 100 dall'ubicazione indicata in polizza. Resta fermo quanto diversamente indicato in polizza agli Artt. 2.2 e 2.3, per le garanzie "Contenuto presso terzi" e "Contenuto presso fiere e mostre".

Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro. Sono ammessi, tra i mezzi di chiusura, anche catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l'introduzione nei locali avviene:

- 1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 2) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi a quelle sopra indicate oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto sopra previsto, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Per l'operatività della garanzia furto durante i periodi di apertura al pubblico resta fermo quanto previsto dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina".

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Art.2.10| Criteri e limiti di indennizzo - Partita Contenuto

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Relativamente alla partita B1 - "Contenuto", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo"):

- 1) 50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a **oggetti pregiati**: quadri, statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione).

Per i rischi classificati "**Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)**", il limite si intende elevato a 70% della somma assicurata, con il massimo di 15.000,00 euro per singolo oggetto pregiato.

Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

- 2) 10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,00 euro, per **valori ovunque riposti** (es. mobili, casseti, registratori di cassa) sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.
- 3) 30% della somma assicurata, con il massimo di 6.000,00 euro, per **valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti**, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti del punto 2) e punto 3) non sono cumulabili tra loro, resta fermo il massimo di 6.000,00 euro;
- 4) 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro relativamente a **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti**, con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto;
- 5) 10% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto per **beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte**, non comunicanti con i locali principali della struttura ricettiva assicurata.

Inoltre sono operanti i seguenti limiti di indennizzo (fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.14 - "Limite massimo dell'indennizzo"):

- 6) 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia **guasti provocati dai ladri e furto fissi e infissi**, di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", lettera g);
- 7) 10% della somma assicurata alla partita B1 - "Contenuto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia **atti vandalici** di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", lettera h);
- 8) 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia **spese ed onorari di competenza del perito** di cui all'Art. 2.5 - "Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese", punto 1);
- 9) 600,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per le garanzie **spese documentate sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti**, di cui all'Art. 2.5 - "Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese", punto 2);
- 10) 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per le **spese documentate per la sostituzione delle serrature e/o per spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali, di cui all'Art. 2.5 - "Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese", punto 3).

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina

Sezione B - FURTO e RAPINA		
Beni	Limite di indennizzo per la partita B1 - Contenuto	
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a oggetti pregiati: quadri, statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione). Per i rischi classificati "Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)", il limite si intende elevato a 70% della somma assicurata, con il massimo di 15.000,00 euro per singolo oggetto pregiato.	
Valori ovunque riposti	10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,00 euro, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassetti, registratori di cassa) sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.	
Valori custoditi in cassaforte (cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti)	30% della somma assicurata, con il massimo di 6.000,00 euro, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti (valori ovunque riposti e valori in cassaforte) non sono cumulabili tra loro (resta fermo il massimo di 6.000,00 euro).	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.	
Beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte	10% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto per beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte, non comunicanti con i locali principali della struttura ricettiva assicurata.	
Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Contenuto presso terzi (Art. 2.2.)	-	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Contenuto presso fiere e mostre (Art. 2.3.)	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	20% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Guasti provocati dai ladri e furto fissi e infissi (Artt. 2.4 lettera g)	-	3.000,00 euro per sinistro.
Atti vandalici (Art. 2.4 lettera h)	-	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 3.000,00 euro per sinistro.
Spese ed onorari dei periti (Art. 2.5 punto 1)	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per sinistro.
Spese documentate sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.5 punto 2)	-	600,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Spese documentate per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali (Art. 2.5 punto 3)	-	1.500,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati) (Art. 2.5 punto 4)	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro	30% della somma assicurata B1 - "Contenuto".
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 2.9.)	Vedi testo dell'Art. 2.9 delle Condizioni di Assicurazione	

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina

Sezione B - FURTO e RAPINA				
Garanzie Opzionali		Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)	punto a) valori e preziosi nei mezzi di custodia	-	-	Somma assicurata B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" per sinistro/anno.
	punto b) altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune	10%	50,00 euro per singolo oggetto	Somma assicurata B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" per sinistro/anno. Limite massimo di 1.000,00 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere. Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, AXA corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)		10%	150,00 euro per sinistro	Limite di indennizzo per veicolo a motore di: - 50.000,00 euro per autoveicoli; - 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette; - 2.000,00 euro per ciclomotori.
		L'assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all'aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.). Se il furto dei veicoli (anche ciclomotori e motocicli) dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l'assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.		
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)		10%	150 euro per sinistro	Limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di: - 50.000,00 euro per autoveicoli; - 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette; - 2.000,00 euro per ciclomotori; - 1.000,00 euro per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli.
		Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'autorimessa o l'area cintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme oppure che il furto è avvenuto senza rottura e/o scasso dei mezzi di protezione e chiusura, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.		

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina

Sezione B - FURTO e RAPINA			
Estensioni Furto B5 Clause Opzionali	Importo liquidabile		Limite di indennizzo
	Scoperto	minimo di scoperto	
433 - Guasti provocati dai ladri - Integrazione	-	-	Ulteriore somma pari a 3.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo, in aumento al limite di 3.000,00 euro, previsto in garanzia base per la partita B1 - "Contenuto".
PR30 - Portavalori	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato		3.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
PR60 - Portavalori (fino a 6.000 euro)	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato		6.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
CA3 - Cose all'aperto	20%	250,00 euro per sinistro	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
C828 - Distributori automatici	10%	100,00 euro per sinistro	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Estensioni Furto B5 Altre Clause Opzionali	Importo liquidabile		Limite di indennizzo
434B - Impianto di allarme antifurto	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato in caso mancato funzionamento		-
488C - Presenza di impianto antifurto	detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro in caso di mancato funzionamento		-

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Norme che regolano la Sezione C - Responsabilità Civile

Art. 3.0| Come mi posso assicurare - Massimale R.C.T. / R.C.O.

Il massimale assicurato indicato in polizza per la garanzia C1 - "R.C.T. dell'attività" e garanzia "R.C.O." (se compresa), rappresenta l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie "R.C.T. dell'attività" e "R.C.O.", previste dalla presente polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale della partita C1 ("R.C.T. dell'attività" e "R.C.O.").

La garanzia C1 - "R.C.T. dell'attività" e la garanzia C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" sono alternative tra loro.

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C.T.

Art. 3.1| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell'attività

AXA si obbliga ad tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- 1) morte, lesioni personali,
- 2) distruzione o deterioramento materiale di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio all'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso il fatto doloso) ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La copertura opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, con gli eventuali limiti di risarcimento/scoperto/franchigia indicati nella scheda del simolo di polizza Mod. 2004, sono compresi in polizza i rischi derivanti:

- 1) dalla **proprietà dei fabbricati** destinati all'esercizio dell'attività assicurata e delle sue pertinenze, inclusi eventuali giardini, alberi, parchi gioco, aree private, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali (esclusi impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari assicurabili con specifiche garanzie), recinzioni e cancelli, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici strumentali allo svolgimento dell'attività assicurata. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.

Relativamente ai danni da acqua, la garanzia è operante con una franchigia di 250,00 euro per sinistro;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

- 2) dalla **conduzione o uso dei fabbricati** destinati all'esercizio dell'attività assicurata e relativi impianti fissi;
- 3) da **lavori di potatura piante e manutenzione giardino** svolti dall'Assicurato o suoi addetti relativamente alla proprietà di parchi, giardini, alberi posti nell'ambito della struttura ricettiva;
- 4) da **ghiaccio o neve** non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili, rampe di autorimesse ad uso dell'attività ricettiva assicurata;
- 5) dalla **proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori** nell'ambito delle aree private della struttura ricettiva nonché dalla proprietà e dall'utilizzo di trattori e/o piccole pale meccaniche e simili non iscritti al P.R.A. nell'ambito delle aree private dell'esercizio per operazioni di pulizia di parcheggi e piazzali dalla neve e/o per piccoli lavori di giardinaggio o movimento terra.
La garanzia opera anche per eventuali danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia opera sempre che i danni si verifichino nell'aree private dell'attività assicurata, anche se accessibili a terzi;
- 6) da **esercizio di magazzini, uffici e depositi** ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerenti l'attività dichiarata in polizza;
- 7) dall'esercizio dei seguenti servizi che possono essere svolti all'interno della struttura ricettiva: **sale congressi, parchi gioco, organizzazione di attività ricreative** nell'ambito della struttura, negozi. È compreso l'esercizio di **sala da ballo** (esclusa discoteca assicurabile con l'Estensione R.C. E10) riservate ai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva o l'organizzazione di serate danzanti nella sala ristorante destinata occasionalmente a sala da ballo.
Salvo i **servizi di prima colazione e bar**, sono esclusi i rischi derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione";
- 8) da **lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati** eseguiti in economia dell'Assicurato o affidata a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) da **errata od insufficiente segnaletica** nei parcheggi pertinenti l'attività;
- 10) da **servizio di vigilanza** (esclusa comunque la responsabilità civile personale di coloro che sono addetti al servizio) e/o dalla proprietà o dall'**utilizzo di cani da guardia**;
- 11) dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- 12) dalla **proprietà o possesso di insegne luminose** e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati;
- 13) da **lavori di pulizia e manutenzione** dei locali ove si svolge l'attività assicurata e **lavori di pulizia e manutenzione di impianti ed attrezzature** e delle aree di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata;
- 14) dall'esistenza ed uso, nei locali assicurati, di **macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande**. Per il rischio della somministrazione di cibi e bevande, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- 15) da **servizio di parrucchiere** nell'esercizio ricettivo se gestito direttamente dall'Assicurato. La garanzia comprende i danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti, compresi i danni conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile a capi di vestiario indossati dai clienti una franchigia di 150,00 euro ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 2.000,00 euro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente;
- 16) dall'erogazione di **corsi di formazione e stage**;
- 17) dal **rischio smercio**, la responsabilità per danni cagionati dai **prodotti non alimentari** venduti al dettaglio nell'ambito della struttura ricettiva assicurata, sempre che gestiti direttamente dall'Assicurato (restano escluse i negozi o le attività commerciali gestite da terzi).

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

La garanzia smercio è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza; purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione;

- 18) dal **rischio smercio** la responsabilità per danni cagionati dai **prodotti alimentari somministrati o venduti al dettaglio** nell'esercizio ricettivo assicurato. La garanzia è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, compresi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti alimentari di produzione propria.

La garanzia è operante, nell'ambito del massimale assicurato con un limite di 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Restano comunque esclusi i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione". L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza; purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione;

- 19) dalla **partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati**, ovunque nel mondo, compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand. La garanzia è operante anche per lo smercio di generi alimentari somministrati direttamente al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre, fiere, esposizioni e mercati.

Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria, la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere, con i limiti previsti dal precedente punto 18).

Si precisa infine che, a maggior chiarimento di quanto sopra, per le attività affidate a terzi dall'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile derivante dalla committenza, fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Art. 3.2| **Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio**

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato all'attività assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

Se il sinistro risulta indennizzabile anche dalla garanzia "Ricorso terzi (A5)" prevista dalla Sezione A - "Incendio", la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di risarcimento di 500.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo; per i campeggi (codice attività 1500; 1501;1502) il limite per sinistro si intende ridotto a 50.000,00 euro.

Art. 3.3| **Committenza auto**

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla **committenza auto** ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia committenza auto è valida anche nel caso di patente scaduta da non più di 6 mesi, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; la garanzia si intende altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

La garanzia committenza auto è prestata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. La garanzia committenza auto è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Art. 3.4| R.C. personale degli addetti - R.C. dall'uso di armi per legittima difesa

L'assicurazione è valida anche per la **responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato** per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale previsto dalla garanzia R.C.T. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti - qualora operante la garanzia R.C.O. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale del titolare e/o degli addetti dell'Assicurato dall'**uso per legittima difesa di armi**, anche da fuoco, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'attività ricettiva per i danni cagionati a cose di terzi e/o per gli eventuali danni cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa; la garanzia opera nei limiti del massimale previsto dalla garanzia R.C.T. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T., comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro.

Art. 3.5| R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i clienti:

- a) derivanti dalla responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per lo svolgimento di attività sportive, di animazione ed intrattenimento dei clienti nell'ambito della struttura ricettiva. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale R.C.T. assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività", per sinistro e anno assicurativo;
- b) derivanti all'Assicurato dalla prestazione di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale a favore dei clienti di un servizio di sorveglianza di minori (servizio baby club e/o servizio di animazione minori). Sono compresi i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori ed i danni subiti dai minori stessi temporaneamente affidati alla sorveglianza dei soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per danni a cose.

In caso di sinistro l'Assicurato o Contraente dovrà fornire documenti giustificativi (es. contratti, fatture, ricevute, ecc.) attestanti tali incarichi che dovranno essere in regola con le norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro. In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

La presente garanzia non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per i servizio di vigilanza e per i servizi di sicurezza dell'eventuale discoteca.

Art. 3.6| Danni da operazioni di carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni derivanti da operazioni di carico e scarico anche quando questi sono causati da veicoli a motore o dispositivi meccanici. Sono inoltre compresi i danni ai mezzi di trasporto dei fornitori e dei Clienti sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni.

La garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro (tale minimo si intende ridotto a 150,00 euro per sinistro, se operante l'Estensione R.C. E11 - "Veicoli dei clienti").

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo del 5% del massimale assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività", per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Art. 3.7| Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle operazioni di approvvigionamento, consegna o prelievo nell'esercizio ricettivo assicurato o presso terzi di attrezzature, scorte e prodotti.

La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

Art. 3.8| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli a motore dei prestatori di lavoro e/o di fornitori, parcheggiati negli spazi di pertinenza della struttura ricettiva oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

Art. 3.9| Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

Art.3.10|Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda ricettiva assicurata.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

Art.3.11|Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

L'assicurazione opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità di **committente di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati e relativi impianti** destinati all'attività ricettiva assicurata.

La garanzia è valida se:

- sono stati designati i Responsabili dei Lavori, quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni), e sempre che gli stessi non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- i responsabili dei lavori e le imprese esecutrici sono assicurati al momento del sinistro con copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività da loro svolta.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Art.3.12|Attività di intrattenimento e arte varia

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell'ambito della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata per i danni a cose con la franchigia per sinistro indicata nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da artisti ed orchestrali per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile; la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza di 500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Art.3.13|Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo

Per i rischi Agriturismo - Alloggio agriturismo (codice attività 1435) l'assicurazione comprende anche i danni derivanti da proprietà e/o possesso di animali domestici e da cortile, nonché di erbivori selvatici, uccelli in voliere e rettili in teche facenti parte di mini zoo o fattoria didattica.

L'assicurazione si estende, inoltre, alla proprietà di alveari e di allevamenti in genere, con esclusione dell'esercizio di attività di vendita all'ingrosso o svolta in forma imprenditoriale oltre e al di fuori dell'attività di agriturismo.

Relativamente ai cani sono esclusi i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.

La garanzia non opera per esercizio di maneggio e le passeggiate a cavallo (assicurabili con specifica garanzia E9).

Per danni a cose provocati da cani, bovini, ovini e caprini, cavalli o da altri animali e per i danni a terreni e coltivazioni provocati dai suddetti animali la garanzia è prestata con franchigia di 250,⁰⁰ euro per sinistro.

Art.3.14|Organizzazione di gite ed escursioni

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di organizzazione di gite, escursioni e passeggiate anche in bicicletta o mountain bike (anche a pedalata assistita), tutte con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro.

Per i danni subiti dai clienti (ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette o mountain bike, durante le gite e passeggiate per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza di 500.000,⁰⁰ euro per sinistro e per anno.

Art.3.15|Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati

Qualora i fabbricati, dove si svolge l'attività assicurata, siano di proprietà di una società immobiliare collegata/consociata con il Contraente/Assicurato della presente polizza, la società immobiliare viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi.

Art.3.16|Errato trattamento dati personali (Legge sulla "Privacy")

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei clienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali R.C.

(Garanzie Opzionali operanti solo se espressamente richiamata in polizza)

GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima sull'invalidità permanente da infortunio pari a 2.500,⁰⁰ euro per sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. *Buona fede INAIL*).

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione** a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 2), 4) e 7), l'assicurazione vale per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ospiti della struttura ricettiva assicurata, inteso per tali ogni cliente singolo o nucleo familiare occupante una sola stanza o appartamento, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per **sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate.**

Per gli alberghi e le strutture ricettive stagionali o aperti una sola parte dell'anno, la garanzia è prestata, per ciascuna annualità, esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio ricettivo ivi compresi gli eventuali giorni di chiusura per riposo settimanale.

La garanzia è prestata con le seguenti delimitazioni:

1) Cose consegnate dai clienti ospiti all'albergatore o ai suoi addetti:

- per gioielli o preziosi consegnati dai clienti ospiti all'esercente della struttura ricettiva o ai suoi addetti riposti in mezzi di custodia, la garanzia è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo, qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia (scasso o asportazione della cassaforte mobile o armadio di sicurezza) con il limite massimo per cose consegnate per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 per la partita C2 - "R.C. dell'albergatore";
- per le altre cose (esclusi i valori) consegnate dai clienti ospiti all'esercente della struttura ricettiva o ai suoi addetti, ma non riposte nei mezzi di custodia, la garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 150,⁰⁰ euro per ogni cliente ospite danneggiato e con il limite massimo per cose consegnate per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 per la partita C2 - "R.C. dell'albergatore";

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

- per i danni da lavatura, stiratura e smacchiatura, per le attività che offrono tali servizi nell'ambito della struttura ricettiva, la garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 100,00 euro per singolo capo danneggiato, sottratto o smarrito e con il limite massimo di 500,00 euro per ogni cliente ospite danneggiato e di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

2) Cose non consegnate (cose portate dai clienti ospiti e non consegnate all'albergatore o ai suoi addetti):

- per i valori o preziosi riposti in cassaforte poste nelle camere (o negli appartamenti o nei locali) messe a disposizione dei clienti, la garanzia è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo, sempre che la sottrazione avvenga con effrazione della cassaforte (scasso o asportazione della cassaforte stessa) con il limite massimo cose non consegnate per cliente ospite indicato in polizza Mod. 2004. Limitatamente ai valori e preziosi la garanzia è prestata solo se gli stessi sono custoditi nella cassaforte della camera o dell'appartamento o delle unità abitative del cliente ospite;
- per le altre cose (esclusi i valori e preziosi) la garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 150,00 euro per ogni cliente ospite danneggiato per le cose portate nella struttura ricettiva assicurata non consegnate all'esercente o ai suoi addetti, con il limite massimo cose non consegnate per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 per la partita C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)";

Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura e smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno assicurativo, è pari a:

- 100 volte il limite per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio;
- 5 volte il limite per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 in caso di sottrazione o danneggiamento o deterioramento diverso da incendio, esplosione scoppio.

3) Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali adibiti ad uso comune della struttura ricettiva assicurata:

- limitatamente alle cose dei clienti (esclusi i valori e preziosi) portate o consegnate poste in locali adibiti ad uso comune della struttura ricettiva assicurata, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 50,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto e con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)" della Sezione B - "Furto e rapina", la presente garanzia C2 - "R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate)" opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi

Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato

(Garanzia Opzionale operante solo se espressamente richiamata in polizza - Garanzia alternativa alla garanzia C1 - R.C.T. dell'attività)

R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3)

Art.3.17|R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), dei danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento materiale di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla **proprietà del fabbricato** indicato in polizza e delle sue pertinenze, destinato all'attività dichiarata, purché in buono stato di conservazione e manutenzione.

Sono inclusi eventuali giardini, alberi, parchi gioco, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari, recinzioni e cancelli anche automatici, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici e tutto quanto inerente e strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.

L'assicurazione comprende i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 250,⁰⁰ euro per sinistro

L'assicurazione si estende ai rischi derivanti da **lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato** eseguiti in economia dall'Assicurato o affidati a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che ad integrazione dell'Art. 3.26 - "R.C.T. - Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 3.18 - "Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi", sono considerati terzi limitatamente alla presente garanzia gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

Sono inoltre compresi i **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà** dell'Assicurato indicato in polizza, con il limite di massimo di indennizzo di 500.000,⁰⁰ euro per ciascun sinistro e con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo pari al 50% del massimale assicurato per la garanzia C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato". In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (A5) prevista dalla Sezione A - "Incendio", la presente garanzia C3 opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta partita A5.

Si intendono altresì espressamente operanti le seguenti garanzie: Art. 3.8 - "Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata"; Art. 3.9 - "Danni da interruzione o sospensione di attività"; Art. 3.10 - "Danni da inquinamento accidentale"; Art. 3.11 - "Committenza lavori di straordinaria manutenzione"; con i limiti di indennizzo previsti dalle stesse garanzie, riferiti però al massimale assicurato alla partita C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato".

Per i **fabbricati in stato di inattività**, cioè non utilizzati da più di 18 mesi, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo di 500.000,⁰⁰ euro, per sinistro e per anno assicurativo, e limitatamente ai danni a cose con l'applicazione di una franchigia di 1.000,⁰⁰ euro, per ciascun sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Come ampliare la copertura assicurativa

Garanzie Opzionali Estensioni Responsabilità Civile

ESTENSIONI R.C. (C4)

(Garanzie Opzionali acquistabili anche singolarmente: si intendono operanti solamente le garanzie la cui sigla è richiamata sulla scheda di polizza alla partita C4 - ESTENSIONI RESP. CIV.)

A23 - R.C. Malattie Professionali (Garanzia in regime "Claims Made")

L'assicurazione R.C.O., se prevista, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C. Malattie Professionali spiega i suoi effetti se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato alla partita C1 - "R.C. dell'attività", comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro - limite per persona, per sinistro e per anno assicurativo riportato nella scheda di polizza Mod. 2004, e con l'applicazione di una franchigia di 5.000,00 euro, per persona.

Il massimale indicato in polizza per sinistro e per persona rappresenta la massima esposizione di AXA:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

R.C. Malattie Professionali - Estensione per Assicurati già Clienti AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia A23 - "R.C. Malattie Professionali" è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA comunque alla condizione che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipulazione della presente polizza.

In tal caso la R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

A230 - Estensione attività pregressa (R.C. Malattie Professionali)

A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso della garanzia A23 - "R.C. Malattie professionali", l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedente la data di effetto della presente polizza, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

A231 - Estensione pregressa illimitata (R.C. Malattie Professionali)

A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso della garanzia A23 - "R.C. Malattie professionali", l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione anche se riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo precedente alla stipula della presente copertura assicurativa, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore alla stipulazione.

La presente estensione di garanzia si intende prestata, per ogni sinistro/anno indennizzabile relativo all'attività pregressa, con il sottolimito di 250.000,00 euro, e con una franchigia di 10.000,00 euro per persona.

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 2), 4), 5), 7), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in relazione alla attività di ristorazione e/o vendita al dettaglio di prodotti alimentari esercitata in proprio dall'Assicurato stesso nei locali dell'esercizio assicurato per le casistiche di seguito in elenco.

Attività di catering, organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità per danni cagionati dai prodotti alimentari somministrati durante l'attività di catering e/o l'organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, compresi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti di produzione propria.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro per danni a cose. Quanto previsto dal punto 18) dell'Art. 3.1 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell'attività" si intende esteso ai locali dove si svolge l'attività di catering, organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi.

Responsabilità per cose portate dai Clienti nei locali di ristorazione

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti del ristorante, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate (consegnate e non consegnate).

La garanzia è prestata esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Limitatamente alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori nei locali di ristorazione (o nei locali dove si svolge l'attività di catering) o consegnate dai clienti all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 10.000,00 euro per sinistro.

C6 - Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera B) punto 2), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento delle discipline sportive, palestre e piscine gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva stessa, nonché il noleggio di biciclette ed altri veicoli a pedale o pedalata assistita.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità che incombe sull'Assicurato per la sola committenza e purché sia eseguito da personale professionalmente abilitato ed autorizzato.

L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività" per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione per i danni a cose di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera C) punti 4) e 7), limitatamente alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi di palestre, piscine o consegnate dai clienti all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.

E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA

(Comprese le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera B) punti 1) e 5), l'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di stabilimenti termali, centri benessere & Spa per le attività di:

- rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia e massofisioterapia, attività di massoterapia (o massaggiatore sanitario), fangoterapia;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.

Relativamente ai precedenti punti si precisa che:

- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.

La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere. Nel caso l'Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di questi. L'estensione è operativa a condizione che i collaboratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità parziaria dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale del singolo Assicurato con terzi, AXA risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Sono inoltre compresi i danni derivanti da:

- 1) proprietà e/o conduzione degli impianti per cure termali e/o del centro benessere & SPA, (comprese piscine, docce e grotte, sauna e altre attrezzature per la cura e il benessere della persona) gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra per ginnastica riabilitativa, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;
- 2) somministrazione o smercio di acqua da bere di fonti termali;
- 3) proprietà e uso di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione funzionale e motoria (es. elettrostimolatori, apparecchiature per magnetoterapia, tecar terapia, onde d'urto, ecc.), purché utilizzato da personale abilitato. Sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento sanitario o terapeutico possono essere adoperati solo da personale medico.

La presente garanzia R.C. STABILIMENTI TERMALI, CENTRI BENESSERE & Spa (E4) è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

La garanzia opera per i danni alle cose portate dei clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva assicurata poste in armadietti di spogliatoi o consegnate all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia deroga all'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera C) punti 4) e 7), ed è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.

E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA

(Escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera B) punti 1) e 5), l'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di centri benessere & SPA per le attività di:

- massaggi ed altri trattamenti per il benessere della persona, applicazione di alghe o fanghi;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.

Relativamente ai precedenti punti si precisa che:

- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.

La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere. Nel caso l'Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di questi. L'estensione è operativa a condizione che i collaboratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità parziaria dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale del singolo Assicurato con terzi, AXA risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Sono inoltre compresi i danni derivanti da:

- 1) proprietà e/o conduzione degli impianti del centro benessere & SPA, (comprese piscine, docce e grotte, sauna e altre attrezzature per il benessere della persona) gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;
- 2) proprietà e uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & SPA, purché utilizzato da personale abilitato. Sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.

La presente garanzia R.C. CENTRI BENESSERE & SPA (E5) è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

La garanzia opera per i danni alle cose portate dei clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva assicurata poste in armadietti di spogliatoi o consegnate all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia deroga all'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 4) e 7), ed è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.

E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera B) punto 3), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari, gestiti dall'Assicurato, ivi compreso il noleggio di barche e natanti non a motore di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6.5 mt., surf, windsurf nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio (restano escluse le attività balneari gestite da terzi).

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che incombe sull'Assicurato per la sola committenza.

L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro per danni a cose.

E7 - Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera B) punto 4), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni causati a terzi dai conduttori e dalle persone di cui gli stessi debbano rispondere, nell'utilizzo degli appartamenti a loro locati, come da regolare registrazione che l'Assicurato dovrà dimostrare in caso di sinistro.

La garanzia è prestata esclusivamente per i danni conseguenti alla conduzione dei locali occupati e delle relative pertinenze, compresi il mobilio, arredamento e l'uso di apparecchi domestici.

Se il sinistro risulta indennizzabile per effetto di altra copertura assicurativa, la presente estensione R.C.T. vale solo per la parte di danno eccedente rispetto ai massimali della predetta copertura assicurativa.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

E8 - Estensione infortuni subiti da personale non dipendente

A parziale deroga del punto c) dell'Art. 3.18 - "Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerati terzi":

- 1) i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- 2) i lavoratori autonomi o con contratto d'opera,

sono considerati terzi verso l'Assicurato a condizione che siano provvisti dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui l'Assicurato si avvale in qualità di committente e che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

In caso di sinistro l'Assicurato o Contraente dovrà fornire documenti giustificativi (es. contratti, fatture, ricevute, ecc.) attestanti tali incarichi che dovranno essere in regola con le norme vigenti in tema in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia è operante limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, escluse in ogni caso le malattie professionali.

In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

La garanzia "Infortuni subiti da personale non dipendente" non si applica ad artisti e orchestrali per i quali si intende operante quanto previsto dall'Art. 3.12 - "Attività di intrattenimento e arte varia".

E9 - Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri (fino a 20 cavalli)

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punto 8), l'assicurazione è prestata per Agriturismo con annesso maneggio e/o agriturismo che organizza passeggiate a cavallo, sempre che il numero dei cavalli presenti non sia superiore a 20 cavalli.

Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata la condizione sopra indicata del massimo di 20 cavalli, il risarcimento verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla **proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere**. La garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare all'Assicurato e/o al maneggio stesso;
- **all'uso di cavalli da sella** da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'Assicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell'Agriturismo assicurato (compreso l'eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell'Agriturismo assicurato. Si considerano passeggiate quelle con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro;
- **uso di carrozze, calessi e simili** ad uso privato anche al di fuori dell'Agriturismo, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente. La garanzia opera anche per l'eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell'Agriturismo assicurato;
- alla **proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'agriturismo, di maneggio**;
- **all'organizzazione di gare amatoriali nell'ambito dell'Agriturismo** assicurato a cui partecipano i clienti ospiti e frequentatori, con esclusione di gare e concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni.

Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini, l'assicurazione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le passeggiate a cavallo (o l'attività in maneggio) per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza di 150.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

E10 - Estensione Discoteca

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera A) punto 15), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, in relazione alla conduzione e gestione di discoteca esercitata in proprio dall'Assicurato stesso nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato. La garanzia è operante a condizione essenziale che la discoteca sia a servizio della struttura ricettiva e non costituisca esercizio a sé stante.

La garanzia non è operante per attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

La garanzia "Estensione Discoteca" è prestata nell'ambito del massimale "R.C.T. dell'attività" assicurato con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile".

In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il sottolimito assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 4) e 7), limitatamente alle cose consegnate dai Clienti ospiti o frequentatori della discoteca all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,⁰⁰ per sinistro.

E11 - Estensione veicoli dei Clienti

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 4) e 7), e ad integrazione dell'oggetto dell'assicurazione, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai veicoli dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, quando gli stessi sono parcheggiati nelle aree di pertinenza della struttura ricettiva.

Per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, la garanzia è operante a condizione che questi siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività" con il massimo di 250.000,⁰⁰ euro, per sinistro e per anno assicurativo, con scoperto del 10% col minimo di 150,⁰⁰ euro per sinistro.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo a motore di:

- 50.000,⁰⁰ euro per autoveicoli;
- 15.000,⁰⁰ euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette;
- 2.000,⁰⁰ euro per ciclomotori.

Esclusivamente per gli autoveicoli dei clienti in consegna o custodia nel caso, cioè in cui le chiavi di accensione siano state consegnate dal Cliente o dal conducente all'Assicurato o ai suoi addetti, la garanzia opera anche per i danni subiti dagli autoveicoli stessi durante la loro movimentazione all'interno dell'autorimessa e/o dell'area privata dell'esercizio alberghiero, eseguita direttamente dall'Assicurato o dai suoi addetti. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 15% con il minimo di 300,⁰⁰ euro per veicolo danneggiato e sino a concorrenza, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,⁰⁰ euro.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

Qualora il sinistro sia riconducibile ad eventi garantiti con la partita A18 - "Veicoli dei clienti" della Sezione Incendio oppure B3 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo" o B4 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa" della Sezione Furto, purché operanti, la presente Estensione R.C. opera in eccedenza alle somme assicurate con le suddette Sezioni.

E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car"

A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 9), ad integrazione dell'Oggetto di assicurazione, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car" - di proprietà od in uso all'Assicurato - condotte dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi dipendenti o addetti, sempre che i danni si verifichino nell'area private dell'attività assicurata, anche se accessibili a terzi.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Qualora l'autoveicolo elettrico sia utilizzato come navetta trasporto bagagli, AXA assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati, caricati o trasportati su detti veicoli. Restano tuttavia comunque esclusi gli indumenti e gli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, inoltre restano sempre esclusi valori, gioielli, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer, tablet e simili, e i danni derivanti da furto, rapina, appropriazione indebita o da smarrimento.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,⁰⁰ euro per sinistro per danni a cose e con i seguenti sottolimiti:

- **per i danni a persona** fino a concorrenza del massimale assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività" valido per sinistro e per anno assicurativo;
- **per i danni a bagagli, valigie, colli e loro contenuto** dei terzi trasportati caricati o trasportati su detti autoveicoli elettrici, fino a concorrenza di 2.000,⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo;
- **per altri danni a cose di terzi** (compresi danni cagionati a veicoli o cose di terzi) fino a concorrenza di 50.000,⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo;
- **per altri danni a cose di terzi da incendio di autoveicoli elettrici "golf car"** di proprietà od in uso all'Assicurato, fino a concorrenza di 150.000,⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo.

Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge, pertanto si precisa che restano sempre esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Che cosa non è assicurato

Art.3.18|Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art.3.19|Esclusioni R.C.T.

Sono esclusi:

- A) i danni derivanti da:
 - 1) attività per le quali siano previsti requisiti di legge specifici per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
 - 2) inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente previsto;
 - 3) umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
 - 4) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.), uso di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
 - 5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, da campi elettromagnetici;
 - 6) presenza, detenzione e impiego di amianto, esplosivi;
 - 7) responsabilità professionale, salvo quanto diversamente previsto;
 - 8) multe e ammende, sanzioni o altri importi a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
 - 9) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate per i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; proprietà ed uso di natanti a motore ed aeromobili;
 - 10) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - 11) proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
 - 12) proprietà ed esercizio di impianti di risalita quali: seggiovie, funivie, sciovie e simili anche se gestiti direttamente dall'Assicurato;
 - 13) proprietà ed uso di giostre azionate a motore che non siano ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva;
 - 14) responsabilità civile del tour operator o riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore dei viaggi da lui organizzati;
 - 15) esercizio di discoteche, night club, club privè e simili locali notturni, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale E10 - "Discoteca", se operante;
 - 16) perdite patrimoniali, salvo quanto previsto dall'Art. 3.16 - "Errato trattamento dati personali";

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

- 17) proprietà e uso di animali salvo quanto previsto nell'Art. 3.1 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell'attività" relativamente alla proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia e salvo quanto previsto per l'Agriturismo dall'Art. 3.13 - "Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo";
- 18) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 3.10 - "Danni da inquinamento accidentale";
- 19) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 20) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovandosi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto dall'Art. 3.10 - "Danni da inquinamento accidentale";
- 21) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 3.9 - "Danni da interruzione o sospensioni di attività".

Sono inoltre esclusi i danni:

- 22) ad opere in costruzione e/o alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 23) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezioni di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
- 24) L'assicurazione non è prestata e non è quindi efficace per il rischio di qualsiasi responsabilità, anche in via solidale, correlata causalmente a, fondata su, derivante da, risultante da, o collegata a, sia direttamente che indirettamente, qualsiasi attività, fatti, condizioni, stati, profili giuridici e fattuali, reali, effettivi o anche solo presunti, potenziali, astrattamente o concretamente prevedibili o imprevedibili, collegati a PFAS o prodotti contenenti PFAS, inclusi ma non limitati a quanto segue:

- 1) progettazione, sviluppo, produzione, stoccaggio, lavorazione, imballaggio, manipolazione, test, monitoraggio, distribuzione, vendita, marketing, pubblicità, uso, rimozione, eliminazione, contenimento, trattamento, detoxificazione, neutralizzazione, trasporto, smaltimento di, o qualsiasi altra attività collegata o direttamente o indirettamente correlata a PFAS e/o prodotti contenenti PFAS.
- 2) ingestione, assorbimento, inalazione, consumo, applicazione, esistenza o presenza di o causata da, o in relazione a (sia direttamente che indirettamente), o contatto con, o esposizione diretta o indiretta a, PFAS o prodotti contenenti PFAS;
- 3) fornitura o omissione di indicazioni, istruzioni, raccomandazioni, consulenza, consigli, avvertenze, rappresentazioni, garanzie, supervisione, istruzione, perizia, rappresentazione, garanzia, in relazione o collegate a, direttamente o indirettamente a PFAS o prodotti contenenti PFAS.

Ciò anche per fatto o omissione di terzi, indipendentemente da una relazione con l'assicurato, nonché dal grado di attinenza, prossimità, collegamento o relazione con il rischio assicurato e con le attività in genere condotte dall'assicurato o da terzi, anche non in rapporto contrattuale con esso, nel settore industriale, commerciale, dei servizi o della pubblica amministrazione e soggetti assimilati.

- B) Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni derivanti da:
 - 1) proprietà e/o esercizio di stabilimenti di cure termali e relativi impianti per cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, attività di Spa o beauty farm (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa" o dalla Estensione R.C. E5 - "R.C. Centri Benessere & Spa");
 - 2) proprietà ed esercizio di piscine, palestre ed impianti sportivi, nonché locazione di attrezzature e materiale sportivo in genere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. C6 - "R.C. impianti sportivi, palestre e piscine");

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

- 3) proprietà e/o esercizio di stabilimento balneare (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E6 - "R.C. stabilimenti balneari");
 - 4) conduzione di appartamenti locati a terzi in genere, per le attività ad esempio di affittacamere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E7 - "R.C. Affittacamere - Conduzione locali");
 - 5) esercizio di prestazioni di natura medico-sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla Estensione R.C. E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa" o dalla Estensione R.C. E5 - "R.C. Centri Benessere & Spa").
- C) Sono esclusi - salvo per quanto previsto nelle specifiche clausole indicate tra parentesi - i danni:
- 1) provocati da soggetti diversi dagli addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5 - "R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura");
 - 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dall'Art. 3.2 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio", nonché, se operanti, quanto previsto dalla Garanzia Opzionale C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)" e dalla Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione");
 - 3) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, (salvo quanto previsto dall'Art. 3.6 - "Danni da operazioni di carico e scarico");
 - 4) alle cose che l'Assicurato possieda, abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo, (salvo quanto previsto dall'Art. 3.8 - "Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata", nonché, se operanti, dalla Garanzia Opzionale C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)", e dalle Estensioni R.C. (opzionali): C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA"; E5 - "R.C. Centri Benessere & SPA"; E10 - "Discoteche" e E11 - "Veicoli dei clienti");
 - 5) cagionati da somministrazione di generi alimentari nell'ambito dei servizi di ristorazione, (salvo quanto previsto dalla Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"). In ogni caso, anche se non richiamata l'estensione C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione", resta operante la responsabilità civile derivante all'Assicurato da somministrazione di generi alimentari nell'ambito del servizio di prima colazione e bar;
 - 6) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, (salvo quanto previsto dalla garanzia smercio, punti 17), 18) e 19) dell'Art. 3.1 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell'attività"). Restano sempre escluse le spese per il ritiro dal mercato di prodotti, anche se relative a generi alimentari di produzione propria;
 - 7) da furto, (salvo, se operanti, quanto previsto dalla Garanzia Opzionale C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)", e dalle Estensione R.C. (opzionali): C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; R.C. E4 - "R.C. stabilimenti termali, centri benessere & Spa"; E5 - "R.C. centri benessere e Spa"; E10 - "Discoteche" e E11 - "Veicoli dei clienti");
 - 8) derivanti all'Assicurato dalla sua qualità di accompagnatore o guida di gite turistiche ed escursioni o dalla sua qualità di accompagnatore in passeggiate a cavallo, (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5 - "R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura", dall'Art. 3.14 - "Organizzazione di gite ed escursioni" e, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E9 - "Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri");
 - 9) derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car" - di proprietà od in uso all'Assicurato (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E12 - "R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf car").
- Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:
- 1) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - 2) da attività esercitate nel fabbricato assicurato all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Art.3.20|Esclusioni specifiche - Garanzie Base R.C.T. dell'attività

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti esclusioni (Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì per le estensioni previste dalla Garanzia Base "R.C.T. dell'attività", le seguenti esclusioni specifiche.

GARANZIA R.C.T. DELL'ATTIVITÀ (Art. 3.1)

Inoltre, relativamente alla Garanzia "R.C.T. dell'attività", si precisa quanto segue:

- 1) per la **proprietà dei fabbricati** la garanzia "R.C.T. dell'attività" non è operante per i fabbricati destinati a impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari (assicurabili con specifiche Garanzie Opzionali);
- 2) restano esclusi dalla Garanzia "R.C.T. dell'attività" i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione";
- 3) per la responsabilità da **servizio di vigilanza** è esclusa la responsabilità civile personale di coloro che sono addetti al servizio;
- 4) per il servizio **antincendio** interno o l'intervento diretto degli addetti per tale scopo, sono esclusi i danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- 5) per la **proprietà o possesso di insegne luminose** e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, sono esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- 6) la **garanzia smercio** non comprende i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti venduti; Inoltre la garanzia "R.C.T. dell'attività" non opera per il rischio smercio di negozi o attività commerciali gestite da terzi, anche se poste all'interno della struttura ricettiva.
Restano comunque esclusi i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione".

DANNI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (Art. 3.6)

Relativamente alla garanzia "Danni da operazioni di carico e scarico" sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati. Rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

PRELIEVO E CONSEGNA DI ATTREZZATURE, SCORTE E PRODOTTI (Art. 3.7)

Relativamente alla garanzia "Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti" rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

DANNI A VEICOLI DEI PRESTATORI DI LAVORO E FORNITORI PARCHEGGIATI NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELL'IMPRESA ASSICURATA (Art. 3.8)

Relativamente alla garanzia "Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata" sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (Art. 3.11)

Relativamente alla garanzia "Committenza di lavori di straordinaria manutenzione" sono esclusi i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E ARTE VARIA (Art. 3.12)

Relativamente alla garanzia "Attività di intrattenimento e arte varia" sono esclusi i danni:

- alle cose portate da artisti ed orchestrali;
- avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

DANNI CAUSATI DAGLI ANIMALI - ATTIVITÀ DI AGRITURISMO (Art. 3.13)

Relativamente alla garanzia "Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo" sono esclusi:

- i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano;
- i danni derivanti dall'esercizio di maneggio e/o derivanti dall'effettuazione di passeggiate a cavallo (rischi assicurabili con specifica garanzia E9).

ORGANIZZAZIONE DI GITE ED ESCURSIONI (Art. 3.14)

Relativamente alla garanzia "Organizzazione di gite ed escursioni" sono in ogni caso esclusi:

- i danni verificatisi in occasione di gare e competizioni in genere;
- i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
- i danni derivanti dall'organizzazione di escursioni finalizzate a corsi di attività sportive rischiose quali: alpinismo e roccia, rafting/hydro-speed, deltaplano, paracadutismo e parapendio, sci alpinismo, salto dal trampolino con sci, corsi di sopravvivenza, corsi per sommozzatori.

Per le gite, escursioni e passeggiate in bicicletta o mountain bike (anche a pedalata assistita), sono in ogni caso esclusi i danni riconducibili a responsabilità personale dei clienti (ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette o mountain bike.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Legge sulla "Privacy") (Art. 3.16)

Relativamente alla garanzia "Errato trattamento dati personali" sono escluse:

- le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- le perdite pecuniarie e i danni derivanti da atti o fatti dolosi o derivanti da comportamenti illeciti.

Art.3.21|Esclusioni R.C.O.

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "R.C. Malattie professionali");
- b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Art.3.22|Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali R.C.

R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)

La garanzia "R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate)" non comprende i danni:

- a veicoli e natanti in genere e cose contenute o caricate sugli stessi;
- ai preziosi dei clienti non consegnati all'esercente della struttura ricettiva (o suoi addetti) nonché a valori o preziosi dei clienti non riposti in cassaforte poste nelle camere (o negli appartamenti o nei locali) messe a disposizione dei clienti;
- per cose portate dai clienti (cose consegnate o non consegnate) nell'ambito di stabilimenti balneari, anche se gestiti dall'Assicurato o facenti parte dell'esercizio ricettivo assicurato;
- avvenuti nel servizio di ristorazione (salvo servizi di prima colazione e bar), per cose portate dai clienti (assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione");
- avvenuti nell'ambito della struttura ricettiva, per cose portate dai clienti frequentatori poste in armadietti di spogliatoi di palestre, piscine, zone termali e/o dell'eventuale servizio di guardaroba, Centro benessere e Spa, assicurabili con le relative Garanzie Opzionali.

R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3)

Ferme le esclusioni previste all'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", non sono indennizzabili i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia A23 - R.C. Malattie Professionali

La garanzia "R.C. Malattie Professionali" non vale:

- 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- 8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
- 9) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione

Per la garanzia "Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione" relativamente al punto "Responsabilità per cose portate dai Clienti nei locali di ristorazione" sono esclusi dalla garanzia i danni a:

- veicoli e natanti in genere e cose contenute o caricate sugli stessi;
- valori e preziosi.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia C6 - Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine

Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine" sono comunque esclusi i danni derivanti:

- dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri;
- dalla locazione di materiale sportivo diverso dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale o pedalata assistita;
- dalla proprietà e conduzione di maneggi;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso);
- dalla responsabilità dell'organizzazione di corsi per sommozzatori;
- dalla responsabilità personale del conducente di biciclette e veicoli a pedale o pedalata assistita noleggiati.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA

Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA", ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato;
- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- trattamenti fisiatrici e riabilitativi che, per tipologia di patologia, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA

Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. centri benessere & SPA", ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato;
- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari

Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. stabilimenti balneari", sono esclusi i danni derivanti:

- da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

- dall'esercizio di parcheggi;
- dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E7 - Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali

Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali", sono in ogni caso esclusi i danni:

- derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
- relativi ad affitti offerti per "uso foresteria";
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
- di furto;
- alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo;
- da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E8 - Infortuni subiti da personale non dipendente

La garanzia "Infortuni subiti da personale non dipendente" non opera per artisti e orchestrali per i quali si intende operante quanto previsto dall'Art. 3.12 - "Attività di intrattenimento e arte varia".

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E9 - Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri

Relativamente alla garanzia "Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri" - fermo quanto previsto dall'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T." - l'assicurazione non è operante:

- 1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- 2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
- 3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro all'Agriturismo assicurato in giornata (es. trekking di più giorni);
- 4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
- 5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato;
- 6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- 7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso).

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E10 - Estensione Discoteca

Relativamente alla garanzia "Estensione Discoteca" l'assicurazione non è operante:

- per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per la selezione all'ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza;
- per attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E11 - Estensione Veicoli dei Clienti

Relativamente alla garanzia "Estensione Veicoli dei Clienti" non sono indennizzabili i danni:

- da furto di bagagli e di effetti personali posti all'interno di veicoli e i danni a cose caricate sui veicoli stessi;
- da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- subiti da biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car"

Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici Golf Car", l'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico;
- se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;
- per i danni cagionati ad animali trasportati;
- per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Norme comuni R.C.T./R.C.O.

Art.3.23|Franchigia Frontale R.C.T. per danni a cose

(Operante se valorizzata in polizza la franchigia R.C.T. indicata nella scheda di polizza Mod. 2004)

La garanzia R.C.T. dell'attività, opera per danni a cose con la franchigia R.C.T. per sinistro indicata nella scheda del simulo di polizza Mod. 2004, quando valorizzata.

Qualora le garanzie presenti in polizza prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art.3.24|Attività a carattere stagionale

Per le attività a carattere stagionale, nel periodo di chiusura dell'esercizio s'intende operante la sola garanzia R.C. della proprietà del fabbricato.

La garanzia R.C.O., se prevista, è valida nei periodi di apertura dell'esercizio e resta sempre operante anche durante i periodi di chiusura, se in tali periodo gli addetti svolgono delle attività per la struttura ricettiva.

Tuttavia, nel caso in cui l'attività ricettiva è chiusa per stagionalità, ma le attività complementari direttamente gestite dall'Assicurato (es. ristorazione) continuano ad essere svolte, sia la garanzia R.C.T. sia la garanzia R.C.O., se previste in polizza, si intendono pienamente operanti.

Art.3.25|Estensione territoriale R.C.T./R.C.O.

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente convenuto) e l'assicurazione R.C.O. è valida per il mondo intero.

Art.3.26|R.C.T. - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 3.18 - "Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'attività, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo, comprese operazioni di carico e scarico;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'attività per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Art.3.27|Tolleranza numero camere/appartamenti - Eventuale riduzione dell'indennizzo

(Operante quando il parametro di tariffazione R.C. è camere o appartamenti)

Il premio relativo alle garanzie della Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE, fatta eccezione della partita C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato", è determinato in base al numero delle camere (o appartamenti) dichiarate dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

In caso di variazione del numero delle camere (o appartamenti) nel corso del contratto il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA, entro 15 giorni dal momento della variazione.

Qualora, all'insorgere di un sinistro, il numero delle camere (o appartamenti) rilevate dovesse risultare:

- non superiore a 2 camere (o appartamenti), rispetto a quelle dichiarate, se il numero complessivo delle camere (o appartamenti) assicurate è inferiore a 50;
- non superiore a 5 camere (o appartamenti), rispetto a quelle dichiarate, se il numero complessivo delle camere (o appartamenti) assicurate è uguale o superiore a 50,

AXA rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi AXA, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive.

Art.3.28|Tolleranza altro parametro di tariffazione - Eventuale riduzione dell'indennizzo

(Operante quando il parametro di tariffazione R.C. è basato su numero posti letto o su altro parametro)

Il premio relativo alle garanzie della Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE, fatta eccezione della partita C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato", è determinato in base al parametro di tariffazione R.C. indicato sulla scheda del simple di polizza Mod. 2004 dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza. In caso di variazione di tale parametro nel corso del contratto il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA, entro 15 giorni dal momento della variazione.

Parametro posti letto

Qualora, all'insorgere di un sinistro, il numero dei posti letto rilevati dovesse risultare:

- non superiore a 5 posti letto, rispetto a quelli dichiarati, se il numero complessivo dei posti letto assicurati è inferiore a 100 posti letto;
- non superiore a 10 posti letto, rispetto a quelli dichiarati, se il numero complessivo dei posti letto assicurati, è uguale o superiore a 100 posti letto,

AXA rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi AXA, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive.

Altro parametro (piazze, ettari di arenile, ecc.)

Se al momento del sinistro il valore di tale parametro supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Clausola Opzionale Regolazione del Premio

RP| Regolazione del premio

(Clausola Opzionale di contratto operante per la Sezione R.C. se la garanzia di polizza è prestata con premio determinato sul parametro Fatturato)

- 1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (es. Fatturato), esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
 - a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA;
 - b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso (es. Fatturato preventivato annuo rispetto al Fatturato annuo a consuntivo);
- 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
 - a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
 - b) nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
 - a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
 - b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.

AXA pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.

AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 30% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, è facoltà di AXA di chiedere che il premio dovuto in via anticipata venga aggiornato (con appendice di variazione o con sostituzione del contratto), a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.
- 6) AXA ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione C - Responsabilità Civile

Sezione C - Responsabilità Civile				
GARANZIA R.C.T. dell'attività (C1)	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo	
Proprietà dei fabbricati (Art. 3.1, punto 1)	-	250,00 euro per danni da acqua	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
Servizio di parrucchiere: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti (Art. 3.1, punto 15)	-	150,00 euro	2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
Smercio di prodotti alimentari somministrati o venduti (Art. 3.1, punto 18)			Entro il massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il limite di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
<i>Franchigia Frontale per danni a cose - La garanzia Responsabilità Civile Terzi, opera per danni a cose con la franchigia R.C.T. per sinistro indicata nella scheda di polizza Mod. 2004, quando valorizzata. Qualora le garanzie presenti in polizza prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi.</i>				
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio (Art. 3.2)	-	-	Limite di 500.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo Limite ridotto a 50.000,00 euro per sinistro per campeggi (Codici attività: 1500, 1501, 1502).	
Committenza auto (Art. 3.3)	-	150,00 euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa (Art. 3.4)	-	-	Entro il massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il limite di 1.000.000,00 euro per sinistro.	
R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura (Art. 3.5)	per lo svolgimento di attività sportive, di animazione ed intrattenimento dei clienti	-	-	50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 per sinistro/anno assicurativo.
	da servizio baby club e/o animazione minori	-	250,00 euro per danni a cose	500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Danni da operazioni di carico e scarico (Art. 3.6)	10%	250,00 euro per sinistro	5% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 per sinistro/anno assicurativo.	
	10%	150 euro se operante la garanzia E11 - "Veicoli dei clienti"		
Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti (Art. 3.7)	-	250,00 euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata (Art. 3.8)	10%	300,00 euro per veicolo danneggiato	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 3.9)	10%	1.500,00 euro per sinistro	5% del massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
Danni da inquinamento accidentale (Art. 3.10)	10%	1.500,00 euro per sinistro	100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (Art. 3.11)	20%	1.000,00 euro per sinistro	250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione C - Responsabilità Civile

Sezione C - Responsabilità Civile					
GARANZIA R.C.T. dell'attività (C1)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo	
Attività di intrattenimento e arte varia (Art. 3.12)	per danni cagionati a terzi	-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
	per danni subiti da artisti ed orchestrali (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo (Art. 3.13)		-	250,00 euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
Organizzazione di gite ed escursioni per danni subiti dai clienti (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile (Art. 3.14)		-	-	500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
Errato trattamento di dati personali - Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (Art. 3.16)		10%	250,00 euro per sinistro	25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.	
Garanzie Opzionali		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo	
Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro		-	2.500,00 euro per ogni infortunato per danni ai sensi del Cod. Civ. (c.d. danno civilistico)	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.	
R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)	Cose consegnate	Cose consegnate non riposte nei mezzi di custodia	10%	150,00 euro per cliente ospite	Limite per cose consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2.
		Per gioielli o preziosi consegnati riposti in mezzi di custodia	-	-	
		Per danni da lavatura, stiratura e smacchiatura	10%	100,00 euro per singolo capo	
	Cose non consegnate	Cose non consegnate (cose portate nella struttura ricettiva)	10%	150,00 euro per cliente ospite	Limite per cose non consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2.
		Per valori o preziosi in cassaforte poste nelle camere/appartamenti	-	-	
	Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura, smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno, è pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 100 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio; - 5 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di sottrazione o danneggiamento o deterioramento diverso da incendio, esplosione scoppio. 				
Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali ad uso comune		10%	50,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto	Limite di 500,00 euro per singolo oggetto e limite massimo di 1.000,00 euro per sinistro.	

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione C - Responsabilità Civile

Sezione C - Responsabilità Civile				
Garanzia C3 - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni da spargimento di acqua o rigurgito dei sistemi di scarico (Art. 3.17)		-	250,00 euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C3.
Danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà (Art. 3.17)		-	-	500.000,00 euro per sinistro e fino al 50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C3 per anno assicurativo.
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata (Artt. 3.17 e 3.8)		10%	300,00 euro per veicolo danneggiato	Massimale R.C. assicurato alla partita C3.
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 3.9 e 3.17)		10%	1.500,00 euro per sinistro	5% del Massimale R.C. assicurato alla partita C3 con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Danni da inquinamento accidentale (Art. 3.10 e 3.17)		10%	1.500,00 euro per sinistro	100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (Art. 3.11 e 3.17)		20%	1.000,00 euro per sinistro	250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Fabbricati in stato di inattività (cioè non utilizzati da più di 18 mesi) (Art. 3.17)		-	1.000,00 euro per sinistro per danni a cose	500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Estensioni R.C. (C4) (Clausole Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
A23 - R.C. Malattie professionali (Garanzia in regime "Claims Made")		-	5.000,00 euro per persona	50% del Massimale assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività" con il massimo di 1.000.000,00 euro per persona/sinistro/anno assicurativo.
A231 - Estensione pregressa illimitata (R.C. Malattie professionali)		-	10.000,00 euro per persona	250.000,00 euro per sinistro/anno indennizzabile relativo all'attività pregressa.
C5 - R.C. derivante dai servizi di ristorazione	Attività di catering, pranzi, cene, rinfreschi presso terzi	-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Cose portate dai clienti nei locali di ristorazione (o catering)	10%	100,00 euro per cliente danneggiato	Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 10.000,00 euro per sinistro.
C6 - R.C. Impianti sportivi, palestre e piscine	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi o servizio di guardaroba	10%	100,00 euro per cliente danneggiato	Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo di 1.000,00 euro per sinistro.
E4 - R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Massimale assicurato C1 - "R.C.T. dell'attività", col massimo di 3.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose portate dai clienti nei locali Centro Benessere e SPA	10%	100,00 euro per cliente danneggiato	Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,00 euro per sinistro.
E5 - R.C. Centri Benessere & SPA	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Massimale assicurato C1 - "R.C.T. dell'attività", col massimo di 3.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose portate dai clienti nei locali Centro Benessere e SPA	10%	100,00 euro per cliente danneggiato	Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione C - Responsabilità Civile

Sezione C - Responsabilità Civile				
Estensioni R.C. (C4) (Clausole Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
E6 - R.C. stabilimenti balneari		-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
E7 - R.C. affittacamere - Conduzione locali		-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
E8 - Infortuni subiti da personale non dipendente	Per danni subiti (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
E9 - Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri Fino a 20 cavalli	Per danni a cose, terreni e coltivazioni	-	250,00 euro per danni a cose per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Per danni subiti dai cavalieri (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
<i>Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettato il limite di 20 cavalli, il risarcimento verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.</i>				
E10 - Discoteca	Danni derivanti da conduzione e gestione	-	-	50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 col massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose consegnate dai clienti al servizio di guardaroba	10%	100,00 euro per cliente danneggiato	Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,00 euro per sinistro.
E11 - Veicoli dei clienti	Danni ai veicoli	10%	150,00 euro per sinistro	50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 col massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. Limite di indennizzo per veicolo: <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro per autoveicoli; • 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette; • 2.000,00 euro per ciclomotori.
	Danni da movimentazione di veicoli in consegna o custodia (chiavi consegnate)	15%	300,00 euro per veicolo danneggiato	5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
E12 - R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car"	Danni a persona	-	-	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Danni a cose	-	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Limiti per sinistro/anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • 2.000,00 euro per bagagli trasportati; • 50.000,00 euro per altri danni a cose (compresi veicoli o cose di terzi); • 150.000,00 euro per danni a cose di terzi da incendio degli autoveicoli elettrici "Golf car".

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

Norme che regolano la Sezione D - Fermo attività Garanzia Diaria da interruzione attività

Art. 4.0| Premessa - Diaria assicurabile - Periodo massimo di indennizzo

La **Diaria assicurabile** non può eccedere 1/1.000 del fatturato dell'ultimo anno indicato nella scheda di polizza o del fatturato conseguito nell'anno fiscale precedente l'annualità assicurativa in cui si è verificato il sinistro, comunque con il massimo giornaliero di diaria indicato in polizza.

Il **periodo di indennizzo** è il periodo durante il quale l'attività turistico ricettiva assicurata risente delle conseguenze del sinistro per i casi assicurati previsti dal successivo Art. 4.1 - "Casi assicurati - Diaria da interruzione dell'attività" con inizio **dal 4° giorno successivo (franchigia di 3 giorni) a quello del momento del sinistro ed un massimo di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo**. Esso non si intende modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro. Per i periodi di chiusura (stagionale o non) AXA non riconosce alcun indennizzo per interruzione di attività.

La presente garanzia non è operante per eventi già accaduti antecedentemente le ore 24 della data decorrenza del contratto (come da Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"), anche se le loro conseguenze hanno effetto durante l'operatività della polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi Diaria da interruzione attività - Garanzia Base

Art. 4.1| Casi assicurati - Diaria da interruzione attività

AXA riconosce la **Diaria giornaliera assicurata** (diaria totale) al verificarsi del seguente evento:

- 1) **danni diretti e materiali accertati superiori a 20.000,00 euro** e indennizzabili dalla "Sezione A - Incendio", che abbiano interessato uno o più locali dell'esercizio ricettivo assicurato, con esclusione degli eventi catastrofali: Inondazione/Alluvione e Terremoto, per i quali opera il comma successivo.

Detto limite di 20.000,00 euro si intende **elevato a 50.000,00 euro, se il sinistro indennizzabile è relativo alle garanzie INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) e/o TERREMOTO (A14)**, qualora previste in polizza.

AXA riconosce la **Diaria parziale** (nei termini previsti dal seguente Art. 4.3. - "Determinazione della percentuale di Diaria riconosciuta") al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- 2) **danni diretti e materiali accertati inferiori o uguali a 20.000,00 euro** indennizzabili dalla "Sezione A - Incendio" con esclusione degli eventi catastrofali: Inondazione/Alluvione e Terremoto, che abbiano interessato uno o più locali dell'esercizio ricettivo assicurato oppure danni diretti e materiali accertati inferiori o uguali a **50.000,00 euro se il sinistro indennizzabile è relativo alle garanzie INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) e/o TERREMOTO (A14)**, qualora previste in polizza;
- 3) **provvedimento di chiusura emanato dalle Autorità preposte**, anche ai soli fini di accertamento, derivato da:
 - intossicazione dei clienti da cibi o bevande;
 - omicidio o suicidio di clienti, titolari o dipendenti della struttura ricettiva assicurata.Detti eventi devono essere avvenuti all'interno della struttura ricettiva assicurata;
- 4) **provvedimento di chiusura emanato dalle Autorità preposte a scopo cautelativo** per:
 - rischio di imminente danno materiale alla struttura ricettiva assicurata per eventi garantiti dalla "Sezione A - Incendio".
- 5) **impedimento di accesso ai locali** dell'esercizio ricettivo assicurato per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso **emanato dalle Autorità preposte** che non consentano il rag-

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

giungimento della struttura, conseguente a:

- eventi indennizzabili a termini della "Sezione A Incendio" che abbiano interessato la struttura ricettiva assicurata.

Per quanto sopra, restano in ogni caso operanti le esclusioni previste dall'Art. 4.2 - "Esclusioni - Diaria da interruzione attività".

Per interruzioni di attività determinate da Terremoto e/o Inondazione/Alluvione, **in nessun caso AXA pagherà, per uno o più sinistri, che avvengano nel periodo di assicurazione annuo pattuito somma superiore a 500.000,00 euro.**

Cosa non è assicurato - Garanzia Diaria da interruzione di attività

Art. 4.2| Esclusioni - Diaria da interruzione attività

- A) AXA non risponde delle perdite o delle spese conseguenti ad un sinistro, ancorchè indennizzabili a termini della Sezione A - "Incendio":
- 1) causato da: maremoto, eruzione vulcanica;
 - 2) causato o verificatosi in occasione di atti di terrorismo;
 - 3) a cose o beni non assicurati;
 - 4) che abbia colpito camere o locali inattivi o non utilizzati da più di 12 mesi.
- B) La garanzia non è efficace, escludendo quindi ogni obbligo in capo ad AXA di erogare alcun indennizzo, per inattività parziale o totale dell'esercizio, causata, correlata o conseguente all'insorgenza o diffusione di malattie infettive.
- C) AXA non risponde dell'inattività causata da:
- a) serrata o chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal gestore non connessa ai danni subiti;
 - b) scioperi del personale della struttura, anche se l'astensione dal lavoro è connessa ai danni subiti;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili;
 - d) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore (quali, a titolo di esemplificativo: calamità naturali, rischio ambientale o sanitario, eventi politici nazionali o internazionali che impediscano o rallentino le forniture).

Art. 4.3| Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Diaria da interruzione di attività

La presente garanzia "Diaria da interruzione di attività" è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'impresa o dell'azienda ricettiva assicurata alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa o dell'azienda o cessazione definitiva dell'attività turistico alberghiera dovuta o meno al verificarsi del sinistro;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'attività turistico alberghiera.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero ad AXA.

Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi AXA può recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

Come e con quali condizione operative mi assicuro

Art. 4.4| Determinazione della percentuale di Diaria riconosciuta

Con riferimento al punto 1) dell'Art. 4.1 - Casi assicurati - Diaria da interruzione attività, **la diaria è riconosciuta al 100%**.

Per i rimanenti punti dell'Art. 4.1 - Casi assicurati - Diaria da interruzione attività, la determinazione della diaria parziale la liquidazione del danno avviene in base alla percentuale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati dai clienti al momento del sinistro o in base alla percentuale delle camere/appartamenti prenotati dai clienti al momento del sinistro per i 30 giorni immediatamente successivi al sinistro stesso. Per determinare la percentuale di diaria riconosciuta si considera la percentuale più elevata tra quella relativa alle camere/appartamenti occupati al momento del sinistro e quella relativa alle camere/appartamenti prenotati per i 30 giorni successivi al sinistro stesso.

Di seguito la tabella per il riconoscimento della Diaria:

Tabella di riconoscimento stabilito ed accettato dalle Parti per la determinazione della Percentuale di Diaria riconosciuta	
Verificarsi di evento che prevede che sia riconosciuta l'inattività parziale	Percentuale di Diaria riconosciuta
• con oltre l'80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	100% della Diaria assicurata
• con oltre il 60% fino al 80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	60% della Diaria assicurata
• con oltre il 30% fino al 60% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	40% della Diaria assicurata
• con meno del 30% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	Nessun indennizzo
Periodo di chiusura	Percentuale di Diaria riconosciuta
• Periodi di chiusura della struttura assicurata	Nessun indennizzo

Art. 4.5| Determinazione dell'indennizzo spettante

A seguito della denuncia di un sinistro, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo come segue:

- a) **in caso sia riconosciuta l'intera Diaria assicurata (100% della diaria assicurata)**, il numero dei giorni consecutivi ragionevolmente riconosciuti necessari e sufficienti a:
- ripristinare la normale abitabilità delle camere o degli appartamenti o dei locali comuni danneggiati dal sinistro stabiliti e/o accertati in sede peritale, ciò indipendentemente, dall'effettivo tempo necessario al ripristino (es. prolungarsi dei lavori per migliorie ed opere addizionali o per ritardi nell'intervento di ripristino o di costruzione);
 - ripristinare la normale situazione dell'azienda ricettiva danneggiata dall'evento avverso.
- b) **Diversamente, la Diaria parziale verrà calcolata sulla base di quanto previsto dall'Art. 4.4 - Determinazione della percentuale di Diaria riconosciuta.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

Per i periodi di chiusura (stagionale o non) AXA non riconosce alcun indennizzo; tali giorni sono considerati equivalenti ai periodi con presenza dei clienti inferiore o pari a 30% del totale delle camere / appartamenti della struttura assicurata per i quali non è previsto alcun indennizzo. Per gli esercizi ricettivi stagionali AXA riconosce la Diaria giornaliera assicurata considerando i periodi di chiusura stagionale, in tal caso si farà riferimento ai periodi di chiusura dell'anno precedente.

Resta fermo il periodo massimo di indennizzo di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo, così come previsto dall'Art. 4.0. - "Premessa - Diaria assicurabile - Periodo massimo di indennizzo".

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Cyber Risk rispristino sito e sistema informatico di prenotazioni

Art. 5.0| Condizioni preliminari - Possibile riduzione dell'indennizzo

La garanzia CYBER RISK ripristino sito e sistema informatico di prenotazioni dell'Assicurato e/o il software gestionale dell'attività ricettiva alberghiera, è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) che l'Assicurato abbia installato un firewall a protezione dell'accesso e dell'utilizzo alle proprie procedure e che sia presente un software antivirus contro i malware (virus, worm, trojan horse, spyware, dialer, hijacker, rootkit, scareware, rabbit, adware, keylogger, roque antispyware, ransomware, crypto locker e quant'altro di simile) regolarmente aggiornato (es. che siano eseguiti gli aggiornamenti antivirus e firewall normalmente disponibili, almeno con cadenza mensile);
- 2) che l'Assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di sua proprietà e/o dei dati dei clienti, effettuate con cadenza periodica, in base all'esigenze dell'esercizio ricettivo assicurato;
- 3) che l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun atto doloso o fraudolento effettuato o tentato contro di essa, anche se non indennizzabile dalla polizza;
- 4) che l'accesso ai sistemi e agli archivi sia consentito alle sole persone autorizzate (prestatori di lavoro dipendenti o non), protetto mediante password;
- 5) in caso di danno occorso in occasione di atti dolosi o fraudolenti ed il presunto colpevole sia un prestatore di lavoro, l'Assicurato denunci all'Autorità Giudiziaria o di Polizia il fatto e il presunto colpevole.

Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata anche una sola delle condizioni sopra esposte, il rimborso delle spese sostenute verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Tuttavia AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo, qualora uno o più delle condizioni non rispettate siano state ininfluenti, cioè con non abbiano facilitato il verificarsi del sinistro stesso e/o l'entità delle sue conseguenze.

Art. 5.1| Eventi assicurati dall'assicurazione Cyber Risk

AXA rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese documentate necessariamente sostenute dall'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo assicurato indicato in scheda di polizza Mod. 2004 (limite per sinistro e per anno), per l'assistenza informatica necessaria a continuare l'esercizio dell'attività assicurata e/o per ripristinare i sistemi distrutti, cancellati, danneggiati e/o infettati, se possibile allo stesso stato precedente il sinistro, in seguito di:

- 1) un attacco informatico tramite malware o hacking che abbia colpito direttamente o attraverso rete internet/web (anche via mail), il sistema informatico di prenotazioni dell'Assicurato e/o il software gestionale dell'attività ricettiva alberghiera;
- 2) un attacco informatico tramite malware o hacking che abbia colpito direttamente o attraverso rete internet/web (anche via mail), il sito internet dell'attività ricettiva alberghiera;
- 3) un atto doloso perpetrato dai prestatori di lavoro dell'Assicurato al sistema informatico di prenotazioni dell'Assicurato e/o al software gestionale dell'attività ricettiva alberghiera, ai dati informatici d'archivio o al sito internet dell'attività ricettiva o alberghiera.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

L'obbligo della Società consiste nel rimborsare le spese documentate per l'assistenza informatica necessariamente sostenute dall'Assicurato per:

- 1) eseguire tutte le azioni necessarie per sopprimere ed eliminare il malware dolosamente introdotto nel sistema informatico dell'Assicurato nonché ripristinare lo stesso allo stato precedente l'attacco informatico perpetrato (es. reinstallazione di programmi o software);
- 2) eseguire tutte le attività necessarie per ripristinare, se possibile, i dati dei clienti o gli archivi persi o danneggiati, allo stesso stato precedente l'attacco informato perpetrato (es. ripristino, eliminazione dell'eventuale virus) oppure a ripristinare le copie di salvataggio (ultimo salvataggio utile o disponibile/ultimi dati e/o archivi disponibili).

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per il ripristino o rimpiazzo dei sistemi, dei dati e degli archivi persi, distrutti, danneggiati, infettati e comunque limitata alle maggiori spese di assistenza informatica documentate. In caso di intervento notturno o festivo, sono compresi i maggiori costi imputabili a tale fattispecie di intervento straordinario.

Sono esclusi dalla presente sezione tutti i danni indennizzabili o risarcibili in altre sezioni della presente polizza, nonché le spese e i costi relativi a modifiche, migliorie, aggiornamenti e revisioni, anche se eseguite in occasione della ripristino dei sistemi, dei programmi, dei dati o degli archivi danneggiati, cancellati, distrutti o infettati.

Inoltre non sono indennizzabili i danni materiali, cioè gli eventuali costi per sostituzione di parti hardware o supporti di dati (es. dischi esterni o removibili, hard disk e materiale fisso ad uso memoria di massa), anche se danneggiate o distrutte o comunque rese inutilizzabili, in seguito al sinistro.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alle spese documentate per l'assistenza informatica effettivamente sostenute per ripristinare i sistemi allo stesso stato precedente il sinistro con esclusione delle normali spese necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. Pertanto non sono rimborsabili tutti i costi o le spese addizionali sostenute per la normale manutenzione/assistenza informatica o per aggiornamento di hardware e software.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Cosa non è assicurato - Garanzia Cyber Risk

Art. 5.2| Esclusioni Cyber Risk

Relativamente alla garanzia "Cyber Risk ripristino sito e sistema informatico di prenotazioni" AXA non indennizza:

- 1) i costi per sostituzione di parti hardware o supporti di dati (es. dischi esterni o removibili, hard disk e materiale fisso ad uso memoria di massa), anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso;
- 2) le spese sostenute oltre le 72 ore successive al momento in cui si è verificato il primo intervento di assistenza informatica, anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso, e/o anche se rilevate o riscontrate successivamente;
- 3) i costi o le spese sostenute per la ricostruzione di dati danneggiati o distrutti sostenute oltre le 72 ore successive al momento in cui si è verificato il primo intervento di assistenza informatica anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso, e/o anche se rilevate o riscontrate successivamente;
- 4) i costi o le spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima del sinistro o, in genere, per il miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell'Assicurato;
- 5) i costi o le spese straordinarie dovute a difficoltà di reperimento di hardware o software necessari all'attività di ripristino o imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- 6) i costi o le spese sostenute per ripristinare computer, server o sistemi informatici inutilizzati o inattivi;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

- 7) i costi o le spese sostenute per l'assistenza informatica qualora si sia verificata la cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro (insolvenza, liquidazione o fallimento dell'Assicurato);
- 8) i costi o le spese sostenute per frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere dall'Assicurato;
- 9) l'estorsione informatica;
- 10) le spese ed i costi determinati da circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare un successivo sinistro o evento assicurato;
- 11) le spese legali o i costi e spese di altri professionisti diversi dall'assistenza informatica;
- 12) i costi o le spese relative a qualsiasi altro danno indiretto o qualsiasi perdita patrimoniale conseguente direttamente o indirettamente al sinistro informatico stesso, quali a titolo esemplificativo: multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte al Contraente/Assicurato per conseguenze del ritardato o mancato pagamento obbligazioni di natura fiscale, di contributi previdenziali, amministrativi e simili; nonché per qualsiasi richiesta di risarcimento di terzi per danni per qualsiasi causa conseguente al sinistro informatico stesso o per mancato o ritardato di impegni contrattuali o accordi formali.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Fermo attività

Tabella limiti Sezione D - Fermo attività

Sezione D - Fermo attività		
DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (D1)		
Garanzia Base	Franchigia	Limite di indennizzo
Diaria assicurata	3 giorni	Periodo massimo di indennizzo 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Base		Percentuale di Diaria riconosciuta
Verificarsi di evento assicurato che prevede la Diaria totale Danno materiale e diretto superiore a 20.000,00 euro indennizzabile dalla Sezione A – Incendio, con esclusione degli eventi inondazione/alluvione e/o terremoto, oppure danno materiale e diretto superiore a 50.000,00 euro, se il sinistro indennizzabile è relativo alle garanzie INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) e/o TERREMOTO (A14), se previste in polizza.		100% della Diaria assicurata Comunque con il massimo di 500.000,00 euro per uno o più sinistri nell'annualità se determinati da Terremoto e/o da Inondazione/Alluvione indennizzabile a termini di polizza.
Verificarsi di evento assicurato che prevede che sia riconosciuta l'inattività parziale (diaria parziale)		
• con oltre l'80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		100% della Diaria assicurata
• con oltre il 60% fino al 80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		60% della Diaria assicurata
• con oltre il 30% fino al 60% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		40% della Diaria assicurata
• con meno del 30% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		Nessun indennizzo
Periodo di chiusura		Percentuale di Diaria riconosciuta
Periodi di chiusura della struttura assicurata		Nessun indennizzo

Sezione D - Fermo attività	
CYBER RISKS (D2)	Limite per sinistro/anno
Garanzia Cyber Risk ripristino del sistema informatico	Importo assicurato sinistro/anno assicurativo indicato in polizza (D2)
Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata anche una sola delle condizioni previste dall'Art. 5.0 - "Condizioni preliminari - Possibile riduzione dell'indennizzo", il rimborso delle spese sostenute verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Tuttavia AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo, qualora uno o più delle condizioni non rispettate siano state ininfluenti, cioè con non abbiano facilitato il verificarsi del sinistro stesso e/o l'entità delle sue conseguenze.	

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza Garanzia Tutela Legale

Art. 6.0| Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

ufficio.legale@axa-assistance.com

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 6.1| Come mi posso assicurare

AXA Assistance gestisce e liquida il sinistro di Tutela Legale fino al Massimale assicurato per sinistro, indicato in scheda di polizza.

Cosa posso assicurare - Tutela Legale

Art. 6.2| Soggetti Assicurati - Oneri assicurati

Soggetti Assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza Mod. 2004, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 8.28 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 8.26 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.26 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 6.3| Casi assicurati

PACCHETTO GARANZIA BASE

1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei Dipendenti (Assicurati).

2. Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza.

3. Controversie individuali di lavoro del Contraente con i Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

4. Controversie contrattuali con Fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,00 euro. La garanzia si riferisce alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all'esercizio dell'attività assicurata.

5. Controversie contrattuali con i Clienti (escluso il recupero crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,00 euro.

6. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento della professione. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

7. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento della professione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

8. Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C.

In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Come ampliare la copertura assicurativa Estensione Pacchetto Sicurezza

ESTENSIONE PACCHETTO SICUREZZA

(Clausola Operante se richiamata in scheda di polizza)

Oltre a quanto previsto dal PACCHETTO GARANZIA BASE l'assicurazione Tutela Legale prevede anche:

9. Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (Pacchetto Sicurezza)

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

Che cosa non è assicurato - Garanzia Base Tutela Legale ed Estensione Pacchetto Sicurezza

Art. 6.4| Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale (Art. 6.3. - "Casi assicurati", punto 6);
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il pacchetto sicurezza);
- controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Come e con quali condizione operative mi assicuro Garanzia Base Tutela Legale ed Estensione Pacchetto Sicurezza

Art. 6.5| Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.6| Limiti territoriali

La garanzia è operante per le controversie verificatisi in Italia.

Art. 6.7| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza Garanzia Assistenza

Art. 7.0| Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate di:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 44.37.38 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.115.468 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza Attività

Art. 7.1| Assistenza attività - Prestazioni di assistenza

AXA, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza; se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA Assistance si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al limite previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.

1. INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

2. INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

3. INVIO DI UN FABBRO/FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- b) furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

4. INVIO DI UN VETRAIO IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali inclusa l'insegna, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

5. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo AXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'autorimessa o ad altri locali dell'esercizio ricettivo;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei suddetti locali dell'esercizio ricettivo, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione;
- c) scoppio, allagamento.

6. INVIO DI UN FRIGORISTA IN CASO DI EMERGENZA (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione)

Qualora l'Assicurato necessiti di un Frigorista presso il proprio locale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo AXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

La prestazione è operante quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di refrigerazione degli apparecchi del locale, a seguito di rottura degli stessi non causata da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

7. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo AXA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500,00 euro per sinistro.

8. SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI

Qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate.

9. RIENTRO ANTICIPATO (prestazione valida sia in Italia che all'estero)

Qualora in caso di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio occorso presso i locali dell'Assicurato che si trova in viaggio, lo stesso necessiti di rientrare al domicilio, pure in conseguenza di fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di 500,00 euro.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 500,00 euro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Centrale Operativa, documentate.

10. RIPRISTINO ATTREZZATURE, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

In caso di incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici di attrezzature, impianti ed apparecchiature sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi fino ad un massimo complessivo per sinistro di 500,00 euro.

11. RECUPERO DOCUMENTI E MATERIALE CARTACEO

In caso di danni al locale, prodotti da acqua, incendio, esplosione, la Centrale Operativa potrà inviare un'impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica tenendo a carico il costo fino a 500,00 euro per sinistro.

12. INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di:

- a) furto/tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti;
- b) atti vandalici;
- c) eventi atmosferici;
- d) incendio che abbia reso inoperanti i sistemi di sicurezza e chiusura;

la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno. Decorsi i 15 giorni, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

13. RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 500,00 euro per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

14. INVIO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO IN DISINFESTAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare, legionella, salmonella e altri patogeni) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 1.000,00 euro per evento, con massimo 1 (un) evento per anno assicurativo. Sono compresi nel limite di 1.000,00 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

Che cosa non è assicurato - Assistenza

Art. 7.2| Esclusioni - Limiti di Responsabilità

1- Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.

Esclusioni specifiche

INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI URGENZA

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI URGENZA

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, ecc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

Come e con quali condizione operative mi assicuro

Garanzia Assistenza

Art. 7.3| Operatività

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite (somma massima in euro) previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Art. 7.4| Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Come ampliare la copertura assicurativa Estensione Assistenza Clienti - Copertura "Travel"

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in scheda di polizza)

Art. 7.5] Copertura "Travel" - Territorialità

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione Copertura "Travel" è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 7.6] Operatività ed eventi assicurati - Copertura "Travel"

AXA fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:

- A. ASSISTENZA ALLA PERSONA DURANTE IL SOGGIORNO NELL'ESERCIZIO RICETTIVO
- B. BAGAGLIO
- C. RIMBORSO SPESE MEDICHE
- D. INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

Operatività - Decorrenza e durata della Copertura "Travel"

La garanzia è operativa nell'arco di tempo che intercorre tra il momento della registrazione del Cliente (check-in) e quello in cui lascia l'esercizio ricettivo (check-out).

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, le garanzie operano per una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio del soggiorno.

Oggetto dell'assicurazione Copertura "Travel"

L'assistenza opera nei confronti dei Clienti dell'esercizio ricettivo assicurato ubicato in Italia e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.

A. ASSISTENZA ALLA PERSONA DURANTE IL SOGGIORNO NELL'ESERCIZIO RICETTIVO

Consulto medico telefonico

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza nell'esercizio ricettivo, necessiti di una consulenza medica, l'Assicurato deve mettersi in contatto direttamente con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore del Cliente.

Invio di un medico generico nell'esercizio ricettivo

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza nell'esercizio ricettivo, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e l'Assicurato non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese di AXA, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento del Cliente nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

N.B.: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

Segnalazione di un medico specialista

Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Trasferimento sanitario programmato

Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d'intesa con il medico curante dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario:

- il suo trasferimento presso l'istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall'istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all'abitazione al momento della dimissione.

Si specifica che il Trasferimento Sanitario Programmato è operativo in Italia e nei paesi confinanti, ovvero, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia.

La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato con costi a carico di AXA e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- elicottero;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

In base alle condizioni di salute dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

La presente garanzia è prestata con limite di 2.000,00 euro per sinistro.

Rimborso spese di soccorso in elicottero

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, abbia avuto necessità di essere trasportato d'urgenza tramite elicottero e tale soccorso abbia comportato dei costi a suo carico, AXA potrà provvedere al rimborso delle spese di soccorso in elicottero entro il limite di 2.000,00 euro per sinistro.

Invio medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia, di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane. La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile.

AXA terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

Invio di un Taxi

Qualora l'Assicurato necessiti di un taxi per recarsi in ospedale in caso di emergenza o in questura e/o ambasciata/consolato in caso di furto e smarrimento di documenti, potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà ad inviarne uno tenendo a carico i costi entro il limite di 100,00 euro per sinistro.

Invio di una baby-sitter

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa verificatisi durante la permanenza nell'esercizio ricettivo, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e pertanto non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per sinistro e 4 (quattro) ore per giorno.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Invio dog sitter (prestazione valida in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa verificatisi durante la permanenza nell'esercizio ricettivo, sia stato ricoverato in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e pertanto non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all'animale domestico.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 150,00 euro per sinistro.

B. BAGAGLIO

Scippo e rapina del bagaglio

Qualora l'Assicurato e/o i componenti del suo nucleo familiare, purché anch'essi contestualmente Clienti dell'esercizio ricettivo, subiscano lo scippo o la rapina del bagaglio o della borsa con gli effetti personali, sottratti all'esterno dell'esercizio ricettivo, AXA potrà indennizzare i danni derivanti dagli eventi sopra riportati, sino ad un massimo di 250,00 euro sinistro, per Cliente e per nucleo familiare.

È altresì compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata e le spese per la duplicazione e rifacimento dei documenti eventualmente sottratti.

Restituzione dell'oggetto personale dimenticato nella camera

Qualora l'Assicurato abbia dimenticato un oggetto personale nella camera o nell'appartamento dell'esercizio ricettivo durante il soggiorno, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare la restituzione dello stesso all'Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo, all'indirizzo indicato dall'Assicurato.

La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dell'oggetto da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile. La spedizione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l'Assicurato.

AXA terrà a proprio carico esclusivamente il costo della spedizione entro il limite di 250,00 euro per sinistro.

C. RIMBORSO SPESE MEDICHE

AXA, in seguito a preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa, provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o ricovero in day hospital, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi durante il soggiorno nell'esercizio ricettivo.

La presente garanzia è prestata con limite di 1.000,00 euro per sinistro.

D. INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di infortunio o malattia

AXA si obbliga a rimborsare all'Assicurato le somme che lo stesso ha anticipato per "servizi turistici", a seguito di interruzione del soggiorno dovuto a malattia o infortunio che rendano necessario il trasferimento al Pronto Soccorso con codice rosso o il ricovero ospedaliero del Cliente o dei suoi familiari a loro volta contestualmente Clienti dell'esercizio ricettivo, sino a 250,00 euro per sinistro, per Cliente e per nucleo familiare.

Si specifica che è escluso dalla garanzia il rimborso del soggiorno non usufruito presso l'esercizio ricettivo Contraente di polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Che cosa non è assicurato - Copertura "Travel"

Art. 7.7| Esclusioni e limitazioni dell'assicurazione Copertura "Travel"

Disposizioni e limitazioni

1. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di AXA e AXA Assistance, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.
2. Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che AXA o AXA Assistance ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
3. AXA o AXA Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;
4. AXA o AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
- g) dolo o colpa dell'Assicurato;
- h) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, a meno che non si tratti di i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. In caso di mezzi di soccorso attivati dalle Forze dell'Ordine e fatturati al Cliente, viene riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza del limite previsto.

Esclusioni specifiche

TRASFERIMENTO SANITARIO PROGRAMMATO

Sono escluse dalla prestazione "Trasferimento sanitario programmato":

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

SCIPPO E RAPINA DEL BAGAGLIO

La copertura "Scippo e rapina del bagaglio" non è operante:

- per computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, denaro, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, alimenti, beni deperibili;
- per i furti avvenuti a cose lasciate in auto;
- in caso di dolo del Cliente e dell'albergatore;
- per i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.

Tabella limiti Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Garanzie TUTELA LEGALE	
Tutela Legale	Massimale assicurato
TUTELA LEGALE - Garanzia Base	Massimale per sinistro E1 - "Tutela Legale".
Estensione PACCHETTO SICUREZZA (Garanzia Opzionale)	

Garanzie ASSISTENZA ATTIVITÀ		
Assistenza Attività	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
1. Invio di un elettricista in caso di urgenza	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o pezzi necessari per la riparazione.	300,00 euro per sinistro.
2. Invio di un idraulico in caso di urgenza		300,00 euro per sinistro.
3. Invio di un fabbro/falegname		300,00 euro per sinistro.
4. Invio di un vetraio in caso di urgenza		300,00 euro per sinistro.
5. Invio di un serrandista in caso di emergenza		300,00 euro per sinistro.
6. Invio di un frigorista in caso di emergenza		300,00 euro per sinistro.
7. Fornitura temporanea di energia elettrica		500,00 euro per sinistro.
8. Servizio di segnalazione guasti	Fornitura numeri telefonici.	
9. Rientro anticipato	Un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1° classe) di sola andata.	500,00 euro per sinistro.
10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature	Ripristino e pulizia.	500,00 euro per sinistro.
11. Recupero documenti e materiale cartaceo	Sistemi di asciugatura.	500,00 euro per sinistro.
12. Invio di una guardia giurata	Per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno	
13. Ripristino dell'agibilità	Lavori di pulizia.	500,00 euro per sinistro.
14. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione		1.000,00 euro per evento/anno.
Operatività - Costi a carico di AXA entro il limite di 2 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura, per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dall'Art. 7.3. - "Operatività"		

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale e Assistenza

Garanzie ASSISTENZA CLIENTI Copertura "Travel"		
Assistenza Clienti Copertura "Travel" (Opzionale)	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
A. ASSISTENZA ALLA PERSONA DURANTE IL SOGGIORNO NELL'ESERCIZIO RICETTIVO		
Consulto medico telefonico		
Invio di un medico generico nell'esercizio ricettivo		
Segnalazione di un medico specialista		
Trasferimento sanitario programmato		2.000,00 euro per sinistro.
Rimborso spese di soccorso in elicottero		2.000,00 euro per sinistro.
Invio medicinali urgenti	Costo di spedizione; mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.	
Invio di un Taxi		100,00 euro per sinistro.
Invio di una baby-sitter		Massimo di 3 giorni per sinistro e 4 ore per giorno.
Invio dog sitter		Solo in Italia. 150,00 euro per sinistro.
B. BAGAGLIO		
Scippo e rapina del bagaglio		250,00 euro per sinistro, per Cliente e per nucleo familiare.
Restituzione dell'oggetto personale dimenticato nella camera	Costo di spedizione.	250,00 euro per sinistro.
C. RIMBORSO SPESE MEDICHE		
Rimborso spese mediche preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa		1.000,00 euro per sinistro.
D. INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO		
Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di infortunio o malattia		250,00 euro per sinistro, per Cliente e per nucleo familiare.
Operatività - La garanzia è operativa nell'arco di tempo che intercorre tra il momento della registrazione del Cliente (check-in) e quello in cui lascia l'esercizio ricettivo (check-out). Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, le garanzie operano per una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio del soggiorno.		

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Premessa

Art. 8.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo

(Si veda anche quanto previsto dagli Artt. 8.15 e 8.23 - "Pagamento dell'indennizzo")

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la garanzia "Fermo attività" in caso di arbitrato (ai sensi del successivo Art. 8.21 - "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività (Arbitrato irrituale)", il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri.

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'Art. 8.28 - "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni: **A - Incendio e**

B - Furto e Rapina

Art. 8.1| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno (indicando possibilmente AXA, l'Agenzia ed il numero di polizza) copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Qualora per la tipologia di evento accaduto le autorità di Polizia del luogo non accettino o, comunque, non rilascino la denuncia (es. poiché l'evento accaduto non è considerato reato) la stessa potrà essere sostituita da documentazione equipollente (es. referto dei Vigili del fuoco, autocertificazione conforme - D.P.R. 28/12/2000, n. 445. c.d. "Legge Bassanini-quater" e successive modifiche ed integrazioni, ecc.);
- c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, fino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di macchinario o di danno agli apparecchi elettronici, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b).

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il macchinario o per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di sinistro lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera e) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 8.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.3| Mandato dei periti - Operazioni peritali

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.5| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il FABBRICATO:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune (o con materiali superati poiché sostituiti da altri materiali edili più moderni ed idonei), la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente di pari prestigio ed efficacia;

- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire, salvo comprovata forza maggiore, al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Per il CONTENUTO, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio:

- a) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto b), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Tuttavia per **attrezzatura di età documentata non superiore a 5 anni ed apparecchi elettronici di età documentata non superiore a 3 anni, danneggiati a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio:** l'ammontare del danno è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Limitatamente alle **scorte e prodotti, provviste e derrate alimentari ed effetti personali** dell'Assicurato e dei suoi addetti:

- si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.
- In caso di prodotti in fase di lavorazioni di trasformazione, vengono valutate in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Per le LASTRE assicurate con la partita A6, l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre, ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

Per i VEICOLI e/o NATANTI a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del sinistro dei beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Per i veicoli e/o natanti si stima il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per i natanti il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Per il CONTENUTO, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione B - Furto: l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Tuttavia per **attrezzatura di età documentata non superiore a 5 anni ed apparecchi elettronici di età documentata non superiore a 3 anni,** l'ammontare del danno è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro.

Relativamente ai titoli di credito, rimane stabilito che:

- 1) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per le **COLLEZIONI**, in particolare, AXA pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.

Per gli ENTI PARTICOLARI e supporti dati, a seguito di evento previsto in polizza dalla Sezione A - Incendio o dalla Sezione B - Furto: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per le cose assicurate dalle partite A19 - "STABILIMENTI BALNEARI" e A20 - "CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva" a seguito di evento previsto in polizza dalla suddette garanzie della Sezione A - Incendio:

in caso di sinistro l'ammontare del danno si determina in base al valore al momento del sinistro tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante; pertanto per tali enti assicurati in caso di sinistro l'assicurazione sarà prestata al valore allo stato d'uso delle cose assicurate, escluso il valore dell'area, e senza applicazione del cosiddetto valore a nuovo.

Per il MACCHINARIO, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla garanzia A8 - "Guasti Macchine":

- l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dalla partita A16 - "Guasti Macchine".

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione A - Incendio

Art. 8.6| Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto disposto dall'Art. 1.2 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

Art. 8.7| Deroga alla proporzionale - Tolleranza

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 8.8| Esistenza di procedure concorsuali - Fabbricati o locali separati inattivi

Se al momento del sinistro indennizzabile a termini di polizza, sussistono uno dei seguenti casi:

- a) il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative (es. chiusura dell'esercizio ricettivo),
- b) i beni assicurati danneggiati si trovano in fabbricati o locali separati inattivi, non utilizzati da più di 18 mesi o incustoditi da più di 45° giorni,

il sinistro viene liquidato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, con applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, con applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi alle condizioni di polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

Art. 8.9| Anticipo indennizzo

Relativamente alla presente Sezione A - Incendio (compreso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti), l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore 50.000,00 euro. L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art.8.10|Indennizzo a Primo rischio Assoluto per sinistri fino a 5.000,00 euro

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Se le somme complessivamente assicurate alle partite A1 - "Fabbricato" (o "Rischio Locativo"); A2 - "Contenuto") sono superiori a 2.000.000,00 euro tale limite si intende elevato da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Norme specifiche per la Sezione B - Furto e Rapina

Art.8.11|Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati o sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art.8.12|Anticipo indennizzo

Relativamente alla presente Sezione B - Furto e rapina, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore a 25.000,00 euro. L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non può essere superiore a 25.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Norme comuni alle Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina

Art.8.13|Riduzione delle somme assicurate a seguito di fenomeni elettrici, furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di macchinario e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art.8.14|Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8.15|Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.7 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - Incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.11 - "Esclusioni," lettera a).

Art.8.16|Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art.8.17|Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme che regolano il sinistro Sezione C - Responsabilità Civile

Art.8.18|Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.

Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.T./R.C.O.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C. Malattie Professionali

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia di sinistro R.C.T./R.C.O. l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria, e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.

Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato

Le norme previste per la denuncia di sinistro R.C.T./R.C.O. si intendono operanti, in quanto compatibili, anche in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato.

Art.8.19|Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme che regolano il sinistro Sezione D - Fermo attività Garanzia Diaria da interruzione di attività

Art.8.20|Denuncia di sinistro Diaria da interruzione di attività

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre il periodo di interruzione dell'attività e/o per riprendere al più presto l'attività in modo totale o parziale.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

- c) presentare, se richiesto da AXA, la documentazione relativa al numero di camere / appartamenti occupati dai clienti al momento del sinistro e/o la documentazione relativa al numero di camere/appartamenti prenotati dai clienti al momento del sinistro (per i 30 giorni immediatamente successivi al sinistro stesso) al fine di determinare la Percentuale di Diaria che debba essere riconosciuta;
- d) tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche.

I periti incaricati e i liquidatori di AXA si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati ricevuti necessari per la determinazione dei danni indiretti da Fermo attività.

Art.8.21|Disaccordo sull'operatività della garanzia Diaria da interruzione di attività (arbitrato irrituale)

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività e/o sul numero di giorni di diaria da riconoscere necessari per il ripristino, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.8.22|Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.8.23|Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 8.22 - "Esagerazione dolosa del danno".

Norme che regolano il sinistro Sezione D - Fermo attività Garanzia Cyber Risk

Art.8.24|Obblighi in caso di sinistro Cyber Risk

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero o ripristino dei dati distrutti, deteriorati, danneggiati o infettati e per la conservazione e la custodia dei dati o archivi rimasti, anche se parzialmente danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, farne denuncia dell'attacco informatico all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro o del rilevamento dello stesso (es. anomalie di sistemi o dati danneggiati e/o infettati), la causa presunta del danno (es. attacco informatico internet, virus, presumibile atto doloso di un prestatore di lavoro, accesso abusivo al sistema informatico da parte di ignoti, ecc.) e l'entità approssimativa del danno (indicando possibilmente AXA, l'Agenzia ed il numero di polizza) copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA.

Qualora per la tipologia di evento accaduto le autorità di Polizia del luogo non accettino o, comunque, non rilascino la denuncia (es. poiché l'evento accaduto non è considerato reato) la stessa potrà essere sostituita da documentazione equipollente (es. autocertificazione conforme - D.P.R. 28/12/2000, n. 445. c.d. "Legge Bassanini-quater" e successive modifiche ed integrazioni, ecc.);

- c) fornire ad AXA, gli originali (fatture, ricevute, ecc.) delle spese documentate necessariamente sostenute dall'Assicurato per l'assistenza informatica per il ripristino dei sistemi e/o per il recupero o ripristino dei dati o degli archivi persi o danneggiati.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

In caso di sinistro l'intervento informatico può essere iniziato subito anche prima dell'avviso di cui alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare fino all'eventuale sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno o fino ad avvenuta liquidazione, i residui delle eventuali parti hardware sostituite, delle eventuali tracce e/o residui del sinistro (es. eventuali supporti di dati danneggiati e/o copie di uno o più archivi danneggiati, infettati, ecc.) o degli indizi del reato senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e) richiedere al fornitore intervenuto per l'assistenza informatica di predisporre una breve descrizione o relazione dell'intervento informatico eseguito con indicazione delle presunte cause del sinistro informatico. AXA (o il suo perito incaricato) si riserva, ai fini delle proprie indagini e verifiche, la facoltà di richiedere al fornitore dell'Assicurato intervenuto per il ripristino, ulteriori dettagli sulla tipologia di intervento eseguito e sulle presunte cause del sinistro.

Art.8.25|Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno informatico, dichiara cancellati, persi, distrutti e/o danneggiati dati o archivi che non esistevano al momento del sinistro o che erano già precedentemente danneggiati, oppure che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti ovvero che occulta, sottrae, manomette, altera le tracce del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme che regolano il sinistro Sezione E - Tutela Legale e Assistenza Garanzia Tutela Legale

Art.8.26| Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

In caso di sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 44.37.38 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.115.468 (per chiamate dall'estero)

Art.8.27| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.8.28| Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 8.26 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.8.29|Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme che regolano il sinistro Sezione E - Tutela Legale e Assistenza Garanzia Assistenza

Art.8.30|Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

ASSISTENZA ATTIVITÀ

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 44.37.38 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.115.468 (per chiamate dall'estero)

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero +39/06.47.40.742.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

AXA ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, eventuale ulteriore documentazione relativa al sinistro e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

ESTENSIONE ASSISTENZA CLIENTI Copertura "Travel" (se prevista in polizza)

a) Richiesta di assistenza durante il soggiorno nell'esercizio ricettivo

In caso di sinistro previsto dalla Copertura "Travel" l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 44.37.38 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.115.468 (per chiamate dall'estero)

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero +39/06.47.40.742.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione prevista dalla Copertura "Travel" richiesta;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (*nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente*);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

AXA ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, eventuale ulteriore documentazione relativa al sinistro previsto dalla Copertura "Travel" e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

b) Richiesta di rimborso per eventi accaduti durante il soggiorno nell'esercizio ricettivo

Per ogni richiesta di rimborso per evento previsto dalla Copertura "Travel", l'Assicurato (o chi agisce in sua vece), deve denunciare il sinistro alla Agenzia AXA che ha in gestione la polizza e ricevuta la modulistica specifica per la pratica di rimborso inviare la documentazione ad AXA ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo ad AXA ASSISTANCE l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, ed in particolare:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della Legge n. 248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Fornendo altresì:

- **Rimborso spese mediche:** documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;
- **Scippo/rapina del bagaglio o della borsa con gli effetti personali:** denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto;
- **Rimborso spese per "servizi turistici":** documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute in originale delle spese turistiche non usufruite.

Riferimenti RICHIESTA DI RIMBORSO Assistenza Clienti Copertura "Travel"

RICHIESTE DI RIMBORSO (modulo di rimborso e documenti cartacei)

Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo (se cartacei) via posta a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia

Ufficio Sinistri Travel

Casella Postale 20175

Via Eroi di Cefalonia

00128 Spinaceto - ROMA

RICHIESTE DI RIMBORSO (modulo di rimborso e documentazione scansionata)

Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi (in formato elettronico con scansione dei documenti in formato PDF) via mail al seguente indirizzo:

Mail: sinistri.travel@axa-assistance.com

Articoli di legge

CODICE CIVILE 230 bis C.C.

Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto⁽¹⁾ (2094, 2251) (2), il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (36 Cost). (...)

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Note: (1) L'articolo e la sezione VI sono stati inseriti dall'art. 89 della L. 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia. (2) Il diverso rapporto configurabile potrebbe essere rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (di cui all'art. 2214 del c.c.), dal contratto di società (di cui all'art. 2251 del c.c.) oppure dall'associazione in partecipazione (di cui all'art. 2549 del c.c.).

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1783 C.C.

Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. (1)

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; (2)
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. (3)

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. (4)

Note: (1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 3, l. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962. (2) È necessario, in tal caso, che la custodia avvenga fuori dall'albergo: se avviene in albergo si ricade nella previsione di cui all'art. 1784 C.C. (3) Ad esempio, il bagaglio lasciato dal cliente dopo la scadenza del contratto e prelevato prima di ripartire; non, però, quello dimenticato, perché in tal caso manca il contratto di deposito e può configurarsi solo un illecito aquiliano (v. 2043 C.C.). (4) Si tratta del prezzo complessivo della camera. Tuttavia, se il danno è ascrivibile alla colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari la limitazione non opera (v. 1785 bis C.C.).

1784 C.C.

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata: (1) (2)

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; (3)
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; (4) egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi (5) o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

Note: (1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 3, l. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962. (2) Non sussiste, cioè, alcun limite alla somma che egli sarà tenuto a corrispondere, a differenza di quanto accade ai sensi dell'art. 1783 C.C. (3) In tal caso, può anche mancare una esplicita dichiarazione negoziale di deposito ma deve, comunque, risultare oggettivo e non equivoco l'intento del depositante in tal senso. (4) La norma configura un obbligo di contrarre a carico dell'albergatore ed utilizza una definizione generale, suscettibile di essere precisata nelle singole ipotesi concrete. Ad esempio, possono essere considerati valori i gioielli, una macchina fotografica, ma anche un computer. (5) Il concetto è inteso in senso lato e non coincide con quello di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

1785 C.C.

Limiti di responsabilità

L'albergatore (1) non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore; (2)
- 3) alla natura della cosa. (3)

Note: (1) Tale articolo è stato così sostituito dall'art. 3, l. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962. (2) Tale potrebbe essere considerata, ad esempio, la rapina se il depositario dimostrasse di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitarsi. (3) In applicazione del principio dell'onere della prova (2697 c.c.) il depositario è chiamato a dimostrare l'esistenza di uno di tali fatti che escludono la responsabilità.

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

Articoli di legge

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Articoli di legge

- 2094 C.C.** **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C.** **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- 2952 C.C.** **Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).
Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». Il testo prima dell'intervento del d.l. era: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». In precedenza il comma era già stato sostituito dall'art. 3, c. 2 ter, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., nella L. 27 ottobre 2008, n. 166. Il testo precedente a tale modifica disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
- CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)**
- D.Lgs. 206/2005 art. 3** **Definizioni**
Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)
- D.Lgs. 206/2005 art. 33** **Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)**
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempite, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)
- CODICE PENALE**
- 583 C.P.** **Circostanze aggravanti** (lesioni gravi e gravissime)
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.
- 624 C.P.** **Furto**
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 624 bis C.P.** **Furto in abitazione e furto con strappo (...)**
Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).
- 628 C.P.** **Rapina**
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
- CODICE PROCEDURA PENALE**
- 444 c.p.p.** **Applicazione della pena su richiesta** (c.d. patteggiamento)
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. (...).
- Art. 530 c.p.p.** **Sentenza di assoluzione**
Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. (...)
- Art. 535 c.p.p.** **Condanna alle spese**
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. (...)
- Art. 541 c.p.p.** **Condanna alle spese relative all'azione civile**
Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. (...)



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A, titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

::



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?



a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es.

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM



sulla base del numero di KMpercorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



- l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
- Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.



Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);



- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; W. FF; W. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la



comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. **BCR - Binding Corporate Rules**: www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI

CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771; protocollo@pec.gdpd.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.